Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 13 aprile 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1.2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 85 DEL 13 APRILE 1953:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 359 del 21 marzo 1953, riguardante il prezzo delle specialità medicinali.

(1539)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 febbraio 1953, n. 200.

Esecuzione dell'Accordo sulle relazioni aeree civili tra l'Italia e la Spagna concluso a Roma il 31 maggio 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo sulle relazioni aeree civili tra l'Italia e la Spagna, concluso a Roma il 31 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 31 maggio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo sulle relazioni aeree civili tra l'Italia e la Spagna

Il Governo Italiano e il Governo Spagnolo, animati dal desiderio di facilitare le relazioni aeree civili tra i due Paesi che permettano consolidare, mediante una comunicazione rapida, i vincoli amichevoli e la intima relazione esistenti tradizionalmente tra i popoli italiano e spagnolo, hanno concluso il seguente Accordo:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Accordo:

a) L'espressione « Autorità Aeronautiche » significa per quanto riguarda l'Italia il Ministero della Difesa-Aeronautica, (Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo), e per quanto riguarda la Spagna, il Ministero dell'Aria (Direzione Generale dell'Aviazione Civile) o in ambo i casi, ogni persona o organismo autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate dai medesimi.

b) L'espressione « territorio » comprende le regioni terrestri e le acque giurisdizionali sopra le quali ciascuna delle Parti Contraenti esercita la propria sovranità, giurisdizione, protettorato, mandato o tutela.

Articolo 2

Gli aeromobili civili, commerciali o privati di ciascuna delle Parti Contraenti godranno nel territorio dell'altra del diritto di sorvolare detto territorio senza atterrare nel medesimo e di atterrare per ragioni non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale, alla condizione che il primo e l'ultimo scalo in ciascun Paese si effettui in un aeroporto doganale. Questo diritto non si estende alle zone il cui sorvolo è proibito, e dovrà esercitarsi in ogni caso conformemente ai regolamenti in vigore nel Paese in cui territorio si sorvola.

Articolo 3

I certificati di navigazione, i brevetti di pilotaggio e le autorizzazioni rilasciate o riconosciuti validi da una delle Parti Contraenti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte durante il periodo della loro validità. Ciò nonostante, ogni Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere validi, per circolare sul suo proprio territorio, i brevetti di pilotaggio e le autorizzazioni rilasciati ai suoi propri sudditi dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.

Articolo 4

a) Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente relativi all'ingresso e alla permanenza nel suo territorio, così come alla partenza dal medesimo, degli aeromobili usati nella navigazione aerea internazionale o relativi al traffico, manovra e navigazione di detti aeromobili, allorquando si trovano nei limiti del predetto territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'altra Parte Contraente.

b) Le leggi e i regolamenti che vigono nel territorio di ciascuna Parte Contraente relativamente all'ingresso e permanenza, o all'uscita dal medesimo dei passeggeri, equipaggi o merci trasportati a bordo degli aeromobili, specialmente le disposizioni relative ai regolamenti di polizia, di ingresso, di immigrazione, di emigrazione, di passaporti, di dogana, di sanità e di regime valutario, si applicheranno ai predetti passeggeri equipaggi e merci imbarcati sugli aeromobili.

Articolo 5

Il rilascio dei biglietti e la documentazione commerciale degli aeromobili saranno soggetti alle disposizioni vigenti del Paese Contraente in cui ha inizio il trasporto. Queste disposizioni non avranno in alcun caso carattere discriminatorio rispetto a una o l'altra delle Parti Contraenti.

Articolo 6

L'esercizio del traffico aereo tra il territorio italiano e spagnolo o viceversa senza scali intermedi, linee e servizi qualificati di vicinanza, costituisce per i due Paesi un diritto fondamentale e primordiale.

Articolo 7

Ogni Parte Contraente si riserva l'esercizio del suo proprio trasporto di cabotaggio.

Articolo 8

Le infrazioni alle disposizioni comprese nei regolamenti di navigazione aerea di ogni Parte Contraente che non costituiscano reato e fossero commesse nel territorio della stessa, saranno comunicate alle autorità aeronautiche competenti dell'altra Parte. Se l'infrazione rivestisse carattere grave e fosse commessa da un dipendente di una società, le predette autorità avranno diritto di richiedere l'esonero dell'impiegato stesso.

Articolo 9

Al fine di evitare azioni discriminatorie e per assicurare l'assoluto principio di reciprocità:

a) Le tasse e gli altri oneri fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti imponga o permetta di imporre per l'utilizzazione degli aeroporti e per ogni assistenza agli aeromobili dell'altra Parte, non dovranno essere più elevati di quel che si pagherebbero per l'utilizzazione dei suddetti aeroporti e per l'assistenza dei propri aeromobili di uguale categoria.

b) I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e materiale in genere esclusivamente destinato all'uso degli aeromobili di una delle Parti Contraenti che effettuino una rotta internazionale ed entrino nel territorio dell'altra, o imbarcati in detto territorio sugli aeromobili per essere impiegati dai medesimi, godranno da parte di quest'ultima per quanto concerne diritti doganali, spese d'ispezione o qualsiasi altro diritto fiscale e tasse, di un trattamento tanto favorevole quanto quello che si concede a qualsiasi aeromobile nazionale.

c) Gli aeromobili di una Parte Contraente che effettuino una rotta internazionale, i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e materiale in generale, le provviste di bordo che permangono sui predetti aeromobili, saranno esenti nel territorio dell'altra Parte da diritti doganali, spese di ispezione o qualsiasi altro diritto fiscale e tasse, anche quando dette somministrazioni siano consumate o utilizzate da detti aeromobili nel corso del volo effettuato sopra detto territorio.

d) Gli approvvigionamenti enumerati nel paragrafo precedente e che godano dell'esenzione definita nel medesimo, non potranno essere scaricati se non col consenso delle autorità doganali dell'altra Parte Contraente. Ove non siano stati consumati o utilizzati dovranno essere riesportati, rimanendo sino alla loro riesportazione sottoposti al controllo doganale di detta Parte Contraente, permanendo a disposizione del proprietario o esercente dell'aeromobile.

Articolo 10

Le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti fisseranno di mutuo accordo i requisiti minimi indispensabili che reciprocamente si offrono, per quanto concerne le installazioni ed i servizi negli aeroporti e sulle rotte, al fine di agevolare la navigazione aerea, ivi inclusi sistemi di controllo, scambio di informazioni, uniformità di misure e di lingua da impiegare o chiavi per cifrari.

Questi requisiti e servizi saranno accordati con mutua convenienza in relazione alle reali possibilità di ciascuna Parte Contraente, uniformandosi per quanto possibile alle norme internazionali vigenti.

Articolo 11

Fin tanto che sussista l'obbligo del visto per l'ammissione di stranieri nei due Paesi, gli equipaggi iscritti sul manifesto di bordo degli aeromobili dei due Paesi che effettuino un percorso fra ambedue i territori, saranno esenti dal visto obbligatorio. I membri dell'equipaggio dovranno essere in possesso di un passaporto non scaduto e di un documento di identità rilasciato dalla compagnia aerea presso la quale prestano i propri servizi.

Articolo 12

Quando sugli aeromobili di una Parte Contraente le persone o i beni dei nazionali dell'altra Parte Contraente abbiano sofferto danni, le Autorità aeronautiche rispettive faranno quanto sia loro possibile affinchè con la massima urgenza siano liquidate le indennità dovute agli interessati o ai loro aventi diritto.

Articolo 13

Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno modificare una clausola qualsiasi del presente Accordo, potrà richiedere che tale modifica venga esaminata dalle Autorità aeronautiche di ambedue le Parti. Tale esame dovrà aver luogo entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualsiasi modifica all'Accordo approvata dalle suddette Autorità entrerà in vigore dopo essere stata stabilita mediante un protocollo o con scambio di Note per via diplomatica.

Articolo 14

Quando una delle Parti Contraenti desideri denunciare il presente Accordo, dovrà darne comunicazione all'altra Parte. Qualora non si arrivasse a nessuna intesa entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della comunicazione, la Parte Contraente potrà notificare la denuncia all'altra Parte. La notifica sarà effettuata per via diplomatica e l'accordo si riterrà decaduto centoventi (120) giorni dopo la notifica. Ciononostante questa potrà sempre ritirarsi di comune accordo, prima dello spirare di detto termine.

Articolo 15

Qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non possa risolversi per via diretta sia fra le Società interessate, sia fra le Autorità aeronautiche, sia fra i Governi interessati, sarà sottoposta all'arbitrato in conformità delle regole comuni del diritto internazionale. Le Parti Contraenti si obbligano ad accettare tanto le misure provvisorie che possano essere state decise nel corso della procedura quanto la decisione arbitrale, considerandosi quest'ultima, in ogni caso, definitiva.

Articolo 16

Il presente Accordo sostituisce tutti i privilegi, concessioni od autorizzazioni anteriormente rilasciati, a qualsiasi titolo, da una delle Parti Contraenti alle Compagnie Aeree dell'altra Parte.

Articolo 17

Le disposizioni del Titolo I sono applicabili tanto ai trasporti regolati nel Titolo II (« Linee Aeree convenute ») quanto ai trasporti regolati nel Titolo III (« Trasporti occasionali »).

TITOLO II

Linee aeree convenute

Articolo 18

a) Il Governo Italiano concede al Governo Spagnolo e reciprocamente il Governo Spagnolo concede al Governo Italiano, il diritto di fare esercire da parte di una o più Compagnie aeree designate dai propri Governi, gli scali commerciali nei loro rispettivi territori su linee aeree civili specificate nell'allegato « Quadro di Rotte », limitatamente a quanto stabilito nel presente Titolo.

b) Le suddette linee saranno indicate d'ora innanzi con l'espressione « Linee Convenute ».

c) « Società designata » sarà quella Società di trasporto aereo che le Autorità aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbia notificato per iscritto a quella dell'altra Parte come Società designata dalla stessa, conformemente all'Articolo 19 del presente Accordo per le Rotte specificate in detta notifica.

Articolo 19

1. Ognuna delle Linee aeree convenute potrà iniziarsi immediatamente o in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale vengono concessi i diritti, a condizione che:

a) La Parte Contraente alla quale si concedono i diritti abbia designato una o più Società di trasporto aereo per esercire la o le rotte convenute.

b) La Parte Contraente che concede i diritti abbia autorizzato la o le Società in questione, ad iniziare le Linee convenute, ciò che farà senza indugio, salvo restando le disposizioni del paragrafo 2° del presente Articolo e dell'Articolo 20.

2. Le Società designate potranno essere richieste a presentare alle Autorità aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti, le prove comprovanti la loro capacità a soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente applicati da queste Autorità al funzionamento delle Società di Trasporto Aereo.

Articolo 20

Ogni Parte Contraente si riserva il diritto di negare ad una Società designata dall'altra Parte l'autorizzazione di esercizio prevista dall'Articolo 19 del presente Accordo, o di revocare la suddetta autorizzazione, allorquando, per motivi fondati, stimi di non avere la prova, a suo parere, che una parte principale della proprietà, ed il controllo effettivo di detta Società, sia in possesso dei nazionali della predetta Parte Contraente. Lo stesso diritto potrà essere esercitato quando la Società designata non rispetti le leggi e regolamenti della Parte Contraente sul cui territorio svolge la sua attività o quando non adempia agli obblighi che le impone il presente Accordo.

Articolo 21

Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto, previamente avvertendo l'altra Parte, di sostituire con una od altre Società nazionali la o le Società rispettivamente designate per l'esercizio delle linee convenute. La o le Società ulteriormente designate avranno gli stessi diritti ed obblighi della o delle Società che sostituiscono.

Articolo 22

1. Le Società designate da ognuna delle Parti Contraenti avranno il diritto di imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, posta e merci negli scali indicati nell'annesso Quadro di Rotte ed alle condizioni degli articoli seguenti.

2. Dovrà essere garantito alle Società designate da ognuna delle Parti Contraenti, un trattamento giusto ed equo affinchè esse possano beneficiare di uguali possibilità nell'esercizio delle Linee Convenute.

3. Le Società designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno prendere in considerazione, nei percorsi comuni, gli interessi reciproci onde non pregiudicare i rispettivi servizi.

Articolo 23

Per l'esercizio delle Rotte indicate nei paragrafi *A)* del Quadro annesso, le Autorità aeronautiche dei due Paesi, si atterranno alle seguenti norme:

a) In considerazione che è principio fondamentale, l'uguaglianza di possibilità e di offerta di traffico, la capacità dovrà distribuirsi, per quanto possibile, con parità tra le Società italiane e spagnole che eserciscono le stesse rotte.

b) La capacità totale messa in servizio su ognuna delle rotte dovrà adattarsi alle normali necessità ragionevolmente prevedibili.

Qualora le Società designate presentino dati statistici in base ai quali la domanda di traffico prevista fra ambedue i Paesi, ne risulti sostanzialmente modificata, le Autorità aeronautiche si consulteranno affinchè nuove capacità di traffico possano entrare in servizio.

c) Ove le Autorità aeronautiche di una delle Parti Contraenti non desiderino usare su una o più rotte, in tutto o in parte la capacità di trasporto che è stata loro concessa, dette Autorità aeronautiche prenderanno gli oportuni accordi con le Autorità dell'altra Parte al fine di trasferire a queste, per un determinato tempo, tutta la capacità di trasporto della quale dispongono nei limiti previsti, o parte di essa; sempre beninteso con riserva della formula che sarà convenuta.

Con riferimento al presente paragrafo *c)* ogni Parte Contraente dovrà consultare l'altra Parte qualora intendesse cedere ad un terzo Paese una parte o la totalità dei suoi diritti su una delle rotte indicate nei paragrafi *A* del Quadro annesso. La Parte Contraente che avesse trasferito totalmente i suoi diritti, o parte dei medesimi, potrà recuperarli in ogni momento.

Articolo 24

Su ciascuna delle rotte indicate nei paragrafi *B)* del Quadro annesso, le linee convenute avranno per principale obiettivo la messa in servizio, ad un coefficiente di uso ritenuto ragionevole, di una capacità adeguata alle esigenze normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza o a destinazione del territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa esercente i detti servizi.

Ognuna delle Parti Contraenti avrà diritto di caricare o scaricare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, posta e merci con destinazione agli scali indicati nei parafrafi *B*) o in provenienza dai medesimi, compresi quelli situati in terzi Paesi. L'esercizio di questo diritto non dovrà pregiudicare in alcun modo il traffico di vicinanza sulle rotte indicate nei paragrafi *A*) nè altresì le capacità offerte da una parte Contraente sugli itinerari che uniscono il proprio territorio con gli scali situati in terzi Paesi.

Articolo 25

Le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di esaminare l'applicazione del presente Titolo da parte delle Società spagnole ed italiane designate, onde assicurarsi che non vengano pregiudicati gli interessi delle due Parti nei percorsi comuni.

Le suddette Autorità aeronautiche terranno presenti le statistiche del traffico effettuato che reciprocamente si comunicheranno. Se una delle Parti Contraenti dovesse ritenersi pregiudicata nei propri interessi, le competenti Autorità aeronautiche si consulteranno in un termine minimo di sessanta (60) giorni per applicare, al caso in discussione, in una forma concreta e pratica le disposizioni dell'Accordo.

Articolo 26.

1. La determinazione delle tariffe dovrà essere fatta a tassi ragionevoli tenuto conto particolarmente dell'economia di esercizio, di un utile normale delle tariffe proposte dalle altre Società che eserciscono tutta o parte della stessa rotta e delle caratteristiche offerte da ciascun servizio, come le condizioni relative alla sicurezza, alla velocità ed alla comodità.

2. Le tariffe da applicare al traffico imbarcato o sbarcato in uno degli scali della rotta, non potranno essere inferiori a quelle praticate per lo stesso traffico da Società della Parte Contraente che facciano servizi su rotte comuni.

3. Le tariffe da applicarsi sulle linee convenute fra gli scali del territorio spagnolo e quelli del territorio italiano ed indicati nel quadro delle rotte, saranno per quanto possibile, stabilite di comune accordo tra le Società designate italiane e spagnole.

Queste Società procederanno:

a) sia applicando le decisioni che potranno essere state adottate per quanto si riferisce alle tariffe dalla Associazione di Trasporti Aerei Internazionali (I.A.T.A.);

b) sia con intesa diretta, dopo consultazioni, se del caso, con le Società di Trasporto Aereo di terzi Paesi che eserciscano in tutto o in parte percorsi identici.

4. Le tariffe così stabilite dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente, almeno trenta (30) giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore, questo termine potrà essere ridotto, in casi speciali, subordinatamente all'accordo delle Autorità predette.

5. Se le Società di trasporto aereo designate non pervenissero a concordare la determinazione di una tariffa secondo le disposizioni del paragrafo 3° di questo articolo, o se una delle Parti Contraenti rendesse noto il suo disaccordo sulla tariffa che le è stata proposta secondo le disposizioni del precedente paragrafo 4° le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti faranno del loro meglio per conseguire un'intesa soddisfacente.

In ultima istanza sarà fatto ricorso all'arbitrato previsto nell'articolo 15 del presente Accordo. Fin quando non sia stata pronunciata la sentenza arbitrale, la Parte Contraente che avrà fatto conoscere il suo dissenso avrà diritto di esigere dall'altra Parte, la osservanza delle tariffe precedentemente in vigore oppure che siano presi quei provvedimenti provvisori in conformità al disposto dell'articolo 15.

6. Ove si tratti di una tariffa proposta in occasione dell'inizio di un nuovo servizio convenuto, la Parte Contraente in disaccordo non potrà opporsi all'attuazione di tale servizio se non dentro i limiti nei quali la tariffa iniziale proposta non sia stata determinata con una delle due procedure previste nel paragrafo 3° del presente articolo.

Articolo 27

Le variazioni eseguite da una delle Società designate sulle rotte indicate nel Quadro delle rotte, non saranno ritenute modifiche dell'Accordo salvo quelle che alterino gli scali effettuati da dette Società nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le Autorità aeronautiche di ciascuna delle Parti potranno pertanto procedere unilateralmente a dette variazioni semprechè ne sia data notifica urgente alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte.

Se queste Autorità ritengano, in rapporto ai principi enunciati nell'articolo 24 del presente Accordo, che il traffico eseguito dalle Società designate dall'arta Parte Contraente tra il territorio della prima ed un nuovo scalo nel territorio di un terzo Paese, sia pregiudizievole agli interessi delle proprie Società designate, le Autorità di ambedue le Parti Contraenti si consulteranno al fine di giungere ad un accordo soddisfacente.

Articolo 28

a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno comunicarsi, quanto più rapidamente sia possibile, le informazioni concernenti le autorizzazioni concesse alle rispettive Società designate per esercire i servizi convenuti o frazioni dei medesimi.

Tali informazioni comprenderanno specialmente copia delle autorizzazioni rilasciate, gli Statuti delle Società designate, le loro eventuali modifiche ed ogni altro documento relativo.

b) Le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti si comunicheranno, otto giorni prima dell'attuazione effettiva dei loro rispettivi servizi, le informazioni relative agli orari, alle frequenze, ai tipi degli aeromobili che saranno impiegati. Dovranno ugualmente comunicarsi ogni eventuale ulteriore modifica.

Articolo 29

Le Amministrazioni Postali delle due Parti Contraenti prenderanno accordi per il trasporto della Posta per via aerea nel quadro delle unioni postali di carattere internazionale, o eventualmente, secondo quanto venga stabilito con Accordi bilaterali esistenti fra una delle Parti Contraenti, e terzi Stati.

Articolo 30

Ogni Società designata, previa autorizzazione della Autorità aeronautica competente, potrà mantenere negli aeroporti dell'altra Parte Contraente un proprio personale tecnico ed amministrativo. Questa autorizzazione si estenderà al personale strettamente indispensabile per il normale funzionamento dei servizi.

QUADRO DI ROTTE

I. LINEE ITALIANE

A) In ambedue le direzioni due linee dall'Italia a Barcellona o Madrid (1).

B) Da stabilirsi in futuro.

II. LINEE SPAGNOLE

A) In ambedue le direzioni due linee dalla Spagna a Roma o Milano.

B) Da stabilirsi in futuro.

TITOLO III

Trasporti occasionali

Articolo 31

I Governi italiano e spagnolo, desiderando facilitare tra i loro due Paesi relazioni aeree diverse da quelle prevedute nel Titolo precedente, ed in particolar modo il trasporto aereo delle merci dall'uno all'altro Paese, adatteranno i loro regolamenti generali in materia allo scopo di limitare in uno spirito di reciprocità il numero di casi nei quali sia necessaria un'autorizzazione preventiva ed il termine richiesto per il rilascio della autorizzazione.

Articolo 32

In ogni caso, i voli a destinazione dell'una delle Parti Contraenti comporteranno una dichiarazione preventiva, inviata alle Autorità dell'altra Parte Contraente secondo le disposizioni fissate di comune accordo da ambedue le Parti. Questa dichiarazione varrà come autorizzazione in tutti i casi nei quali non sia richiesta un'autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 33 del presente Accordo.

Articolo 33

Sarà richiesta un'autorizzazione preventiva dalla Autorità della Parte Contraente sul cui territorio si desideri effettuare lo scalo:

a) *Quinta libertà*. Per imbarcare o sbarcare in detto territorio passeggeri o merci con destinazione a, o provenienti da un terzo Paese.

b) *Concorrenza con linee convenute*. Per trasportare più di quattro passeggeri fra scali (o fra aerodromi immediatamente vicini agli stessi) di una linea convenuta che effettivamente sia esercita in servizio regolare.

c) *Cabotaggio*. Per ogni volo col quale s'intenda effettuare più di uno scalo commerciale nel territorio di una stessa Parte Contraente.

(1) La linea italiana « Italia-Madrid » potrà essere prolungata fino a Lisbona, in ambedue le direzioni; però in conformità dell'articolo III *a*) dell'annesso all'Accordo hispano-portoghese relativo ai servizi aerei civili firmato a Lisbona il 31 marzo 1947, rimane riservato a Società Spagnole e Portoghesi tutto il traffico aereo fra i loro rispettivi territori metropolitani. Le linee spagnole di vicinanza con l'Italia si intenderanno aver inizio da Lisbona.

Articolo 34

Dato il carattere particolare del traffico aereo che forma oggetto del presente Titolo le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno ogni qualvolta sarà necessario, per l'applicazione delle precedenti disposizioni.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 35

Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente a decorrere dalla data della firma, e definitivamente, quando saranno state adempiute le formalità costituzionali di ciascuna Parte Contraente.

In fede di quanto precede, i Plenipotenziari dei due Governi firmano il presente Accordo e vi appongono i loro rispettivi sigilli.

Fatto in Roma, addì 31 maggio millenovecentoquarantanove, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo Spagnolo
SANGRONIZ

Per il Governo Italiano
CARLO ALBERTO DE VERA D'ARAGONA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Convenio sobre relaciones aéreas civiles entre España e Italia

El Gobierno Español y el Gobierno Italiano, animados por el deseo de facilitar las relaciones aéreas civiles entre los dos paises que permitan afianzar, mediante una comunicación rápida, los vínculos amistosos y la íntima relación existentes tradicionalmente entre los pueblos español e italiano, han concluído el siguiente Convenio:

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1

Para la aplicación del presente Convenio:

a) La expresión « Autoridades aeronáuticas » significará, en el caso de España, el Ministerio del Aire (Dirección General de Aviación Civil) y en el caso de Italia, el « Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo », o en ambos casos, toda persona u organismo autorizado para asumir las funciones actualmente ejercidas por los mismos.

b) El término « territorio » comprende las regiones terrestres y las aguas jurisdiccionales sobre las cuales cada Parte contratante ejerce su soberanía, jurisdicción, protectorado, mandato o tutela.

Artículo 2

Las aeronaves civiles, comerciales o privadas de cada Parte contratante gozarán en el territorio de la otra del derecho de atravesar dicho territorio sin aterrizar

en el mismo y de aterizzar por razones no comerciales en los aeropuertos abiertos al tráfico internacional, a condición que la primera y la última escala en cada país se efetúe en aeropuerto aduanero.

Este derecho no se extiende a las zonas cuyo sobrevuelo esté prohibido, y deberá ejercerse en todo caso de conformidad con los reglamentos en vigor en el país cuyo territorio se sobrevuele.

Artículo 3

Los certificados de navegabilidad, los de aptitud y las licencias expedidos o reconocidos válidos por una de las Partes contratantes, serán reconocidos valederos por la otra Parte durante el periodo de su vigencia. No obstante, cada Parte contratante se reserva el derecho de no reconocer como válidos, para circular por su propio territorio, los certificados de aptitud y licencias otorgados a sus propios súbditos por la otre Parte contratante o por un tercer Estado.

Artículo 4

a) Las leyes y reglamentos da cada Parte contratante relativos a la entrada y permanencia en su territorio, así como a la salida del mismo, de aeronaves utilizadas en la navegación aérea internacional, o relativos a la explotación, maniobra y navegación de dichas aeronaves, mientras se encuentren dentro de los límites del referido territorio, se aplicarán a las aeronaves de la otra Parte contratante.

b) Las leyes y reglamentos que rijan en el territorio da cada Parte contratante en materia de entrada y permanencia, o de salida del mismo, de los pasajeros, tripulaciones o mercancias transportados a bordo de las aeronaves, especialmente las disposiciones relativas a trámites de policía, entrada, inmigración, emigración, pasaportes, despacho, aduanas, sanidad y régimen de divisas, se aplicarán a dichos pasajeros, tripulaciones y mercancías embarcados en las aeronaves.

Artículo 5

La expedición de billetes y la documentación comercial de las aeronaves se sujetarán a las disposiciones vigentes en el país contratante en que se inicie el transporte. Estas disposiciones no tendrán en ningún caso carácter discriminatorio respecto a una u otra de las Partes contratantes.

Artículo 6

La explotación del tráfico aéreo entre territorio español e italiano o viceversa sin escalas intermedias, líneas y servicios calificados de veciudad, constituye para los dos países un derecho fundamental y primordial.

Artículo 7

Cada Parte contratante se reserva el ejercicio de su propio transporte de cabotaje.

Artículo 8

Las infracciones a las disposiciones comprendidas en los reglamentos de navegación aérea de cada Parte contratante que no constituyan delito y fueren cometidas en el territorio de la misma, serán comunicadas a las Autoridades aeronáuticas competentes de la otra Parte. Si la infracción revistiera carácter grave y fuera cometida por el empleado de una empresa, dichas Autoridades tendrán derecho a solicitar el cese del mencionado empleado.

Artículo 9

A fin de evitar las prácticas discriminatorias y respetar el principio de igualdad de trato:

a) Las tasas y otros derechos fiscales que cada una de las Partes contratantes imponga o permita que se impongan por la utilización de los aeropuertos y otras ayudas a las aeronaves de la otra Parte, no deberán ser más elevados que aquellos que pagarían por la utilización de dichos aeropuertos y ayudas sus propias aeronaves de igual categoría.

b) Los carburantes, lubrificantes, piezas de recambio, equipo normal y material en general exclusivamente destinados al uso de las aeronaves de una de las Partes contratantes que efectúen un recorrido internacional y se introduzcan en el territorio de la otra, o embarcados en dicho territorio a bordo de dichas aeronaves para ser utilizados en las mismas, disfrutarán por parte de esta última Parte en lo concerniente a la imposición de derechos de aduana, gastos de inspección u otros cualesquiera derechos fiscales y tasas, de un trato tan favorable como el que se otorgue a toda aeronave propia.

c) Las aeronaves de una Parte contratante que efectúen un recorrido internacional, los carburantes, lubrificantes, piezas de repuesto, equipo normal, material en general y provisiones de a bordo, que permanezcan a bordo de dichas aeronaves, quedarán exentos en el territorio de la otra Parte de derechos de aduana, gastos de inspección u otros cualesquiera derechos fiscales y tasas, aun cuando dichos suministros sean consumidos o utilizados por dichas aeronaves en el curso de vuelos efectuados sobre dicho territorio.

d) Los aprovisionamientos enumerados en el párrafo precedente y que gocen de la exención definida en el mismo, no podrán ser descargados sino con el consentimiento de las Autoridades aduaneras de la otra Parte contratante. Cuando no sean consumidos o utilizados deberán ser reexportados, quedando hasta su reexportación sometidos al control aduanero de dicha Parte contratante, si bien permanecerán a la disposición del propietario o explotador de la aeronave.

Artículo 10

Las Autoridades aeronáuticas de ambas Parte contratantes convendrán los requisitos mínimos indispensables que mutuamente se ofrecen, en cuanto a las instalaciones y servicios, en los aeropuertos y las rutas, para ayuda de la navegación aérea, incluyendo métodos de control, intercambio de informaciones, unidades de medida y lenguaje a emplear o claves para cifrado.

Estos requisitos y servicios serán acordados de mútua conveniencia con arreglo a las posibilidades reales de cada Parte contratante, conservándose en lo posible de acuerdo con las normas internacionales universalmente admitidas.

Artículo 11

Mientra subsista la exigencia de visado para la admisión de extranjeros en los dos países, las tripulaciones inscritas en el manifiesto de a bordo de las aeronaves de los dos países que efectúen un recorrido entre

ambos territorios, quedarán exentas del visado obligatorio. Deberán estar en posesión de un pasaporte no caducado y de un documento de identidad expedido por la empresa de transporte aéreo en la cual prestan sus servicios.

Artículo 12

Cuando en las aeronaves de una Parte contratante sufran daños las personas o bienes de nacionales de la otra Parte, las Autoridades aeronáuticas respectivas harán cuanto sea posible para que con la máxima urgencia se hagan efectivas las indemnizaciones debidas a los interesados o derechohabientes.

Artículo 13

Si una de las Partes contratantes considera deseable modificar una cláusula cualquiera del presente Convenio, podrá pedir que se efectúe una consulta entre las Autoridades areonáuticas de ambas Partes; tal consulta deberá comenzar dentro de un periodo de sesenta (60) días a partir de la fecha de la petición. Toda modificación al Convenio aprobada por dichas Autoridades entrerá en vigor después de haber sido confirmada mediante un Protocolo o Canje de Notas por vía diplomática.

Artículo 14

Cuando una de las Partes contratantes tenga intención de denunciar el presente Convenio, deberá pedir una consulta a la otra Parte. Si no se llega a ningún acuerdo después de un plazo de sesenta (60) días a contar de la fecha en que se haya cursado dicha petición, la primera podrá notificar su denuncia a la otra Parte. La notificación se efectuará por vía diplomática y el Convenio caducará a los ciento veinte (120) días de la notificación. No obstante, ésta podrá ser retirada de común acuerdo antes de que expire dicho plazo.

Artículo 15

Cualquier diferencia entre las Partes contratantes relativa a la interpretación o a la aplicación del presente Convenio, que no pueda solventarse directamente o por vía de consulta, sea entre las empresas interesadas, sea entre las Autoridades aeronáuticas, sea finalmente entre los Gobiernos respectivos, se someterá al arbitraje conforme a las reglas habituales del derecho internacional.

Las Partes contratantes se comprometen a conformarse con las medidas provisionales que puedan dictarse en el curso de la sustanciación así como a la decisión arbitral, considerándose ésta en todo caso definitiva.

Artículo 16

El presente Convenio sustituye todos los privilegios, concesiones o autorizaciones anteriormente otorgadas por cualquier título por una de las Partes contratantes a empresas aéreas de la otra Parte.

Artículo 17

Las disposiciones de este Título I son aplicables tanto a los transportes regulados en el Título II (« Líneas aéreas acordadas ») como a aquellos otros que constituyen el objeto del Título III (« Transportes ocasionales »).

TÍTULO II

Líneas aéreas acordadas

Artículo 18

a) El Gobierno español concede al Gobierno italiano y recíprocamente el Gobierno italiano concede al Gobierno español el derecho de explotar por una o varias empresas aéreas designadas por sur propios Gobiernos escala comercial en sus territorios respectivos sobre las líneas aéreas civiles especificadas en los adjuntos Cuadros de Rutas, con sujeción a lo establecido en este Título.

b) Dichas líneas se designarán de aquí en adelante con la expresión « Líneas acordadas ».

c) « Empresa designada » será aquella empresa de transporte aéreo que las Autoridades aeronáuticas de una de las Partes contratantes hayan notificado por escrito a las de la otra Parte como empresa designada por la misma, de conformidad con el artículo 19 del presente Convenio para las rutas especificadas en dicha notificación.

Artículo 19

1. Cada una des las líneas acordadas podrá ponerse en explotación inmediatamente o en fecha posterior, a elección de la Parte contratante a la que se conceden los derechos, a reserva de que:

a) La Parte contratante a la que se conceden los derechos haya designado una o varias empresas de transporte aéreo para explotar la o las rutas especificadas.

b) La Parte contratante que concede los derechos haya autorizado a la o las empresas en cuestión a iniciar las líneas acordadas, lo cual hará sin demora, sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2°) del presente artículo y del artículo 20.

2. Las empresas designadas podrán ser requeridas para presentar a las Autoridades aeronáuticas de la Parte contratante que concede les derechos, los justificantes de que están capacitadas para cumplir las condiciones prescritas por las leyes y reglamentos normalmente aplicados por estas Autoridades al funcionamiento de las empresas comerciales de transporte aéreo.

Artículo 20

Cada Parte contratante se reserva el derecho de rechazar a una empresa designada por la otra Parte la autorización de explotación prevista en el artículo 19 del presente Convenio, o de revocar dicha autorización, cuando por motivos fundados estime no tener la prueba, a su satisfacción, de que una parte sustancial de la propiedad y el control efectivo de dicha empresa se encuentran en manos de nacionales de dicha Parte contratante.

El mismo derecho podrá ejercerse cuando la empresa designada no actúe de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte contratante sobre cuyo territorio opere, o cuando no cumpla las obligaciones que le impone el presente Convenio.

Artículo 21

Cada Parte contratante tendrá, avisando previamente a la otra Parte, el derecho de sustituir por otra u otras empresas nacionales la o las empresas respectivamente designadas para explotar las líneas acordadas. La o

las empresas nuevamente designadas tendrán los mismos derechos y obligaciones de la o las empresas sustituídas por ellas.

Artículo 22

1. Las empresas designadas por cada una de las Partes contratantes gozarán del derecho de embarcar y desembarcar en tráfico internacional pasajeros, correo y mercancías en las escalas mencionadas en los adjuntos Cuadros de Rutas y en las condiciones precisadas en los artículos siguientes.

2. Deberá garantizarse a las empresas designadas por cada una de las Partes contratantes un trato justo y equitativo a fin de que puedan beneficiarse de iguales posibilitades en la explotación de la líneas acordadas.

3. Las empresas designadas de ambas Partes contratantes deberán tomar en consideración, en los recorridos comunes, sus intereses recíprocos a fin de no perjudicar los respectivos servicios.

Artículo 23

Para la explotación de las rutas enumeradas en los apartados *A*) de los Cuadros adjuntos, las Autoridades aeronáuticas de los dos países se ajustarán a las siguientes reglas

a) Por ser principio fundamental la igualdad de oportunidades y de ofertas de tráfico, la capacidad se repartirá en la medida de lo posible por igual entre las empresas españolas e italianas que exploten las mismas rutas.

b) La capacidad total puesta en servicio en cada una de las rutas se adaptará a las necesidades normales y razonablemente previsibles.

Si las empresas designadas aportan datos estadísticos suficientes justificando que la demanda de tráfico prevista entre ambos países ha sufrido una variación sustancial, las Autoridades aeronáuticas se consultarán mutuamente para acordar la puesta en servicio de nuevas capacidades.

c) Caso de que las Autoridades aeronáuticas de una de las Partes contratantes no deseasen utilizar en una o varias rutas, bien una fracción, bien la totalidad de la capacidad de transporte que le haya sido concedida, se entenderán con las Autoridades aeronáuticas de la otra Parte con el fin de transferir a ésta durante un tiempo determinado la totalidad o una fracción de la capacidad de transporte de que dispongan en el límite prévisto, siempre a reserva de la fórmula que se acuerde.

A los fines del presente párrafo *c*), cada Parte contratante deberá consultar a la otra cuando proyectare ceder a un tercer país parte o la totalidad de sus derechos sobre una de las rutas enumeradas en los apartados *A*) de los Cuadros adjuntos.

La Parte contratante que haya transferido la integridad o parte de sus derechos podrá recuperarlos en todo momento.

Artículo 24

Sobre cada una de las rutas enumeradas en los apartados *B*) de los Cuadros adjuntos, las líneas acordadas tendrán por objetivo primordial la puesta en explotación, con un coeficiente de utilización considerado razonable, de una capacidad adaptada a las necesidades normales y razonablemente previsibles del tráfico aéreo internacional procedente de o destinado al territorio de la Parte contratante que haya designado la empresa para explotar dichas líneas.

Cada una de las Partes contratantes tendrá derecho a embarcar y desembarcar en el territorio de la otra Parte pasaje, correo y mercancías con destino a o procedente de las escalas enumeradas en dichos apartados *B*), comprendidas las situadas en terceros países. El ejercicio de este derecho no deberá perjudicar en modo alguno el tráfico de vecindad de las rutas enumeradas en los apartados *A*), ni tampoco las capacidades ofrecidas por cada Parte contratante en los itinerarios que unen su territorio con dichas escalas situadas en terceros países.

Artículo 25

Las Autoridades aeronáuticas de las Partes contratantes se consultarán periódicamente y por lo menos una vez al año, con objeto de examinar las condiciones en las cuales aplican las disposiciones del presente Título del Convenio las empresas designadas españolas e italianas, y asegurarse que no resultan perjudicados los intereses de cualquiera de las Partes en sus recorridos comunes.

Dichas Autoridades aeronáuticas tendrán en cuenta para estas consultas las estadísticas del tráfico efectuado, que habrán de cambiarse regularmente entre ellas.

Si una de las Partes contratantes alega haber sufrido perjuicios contrarios al espíritu del presente Convenio, las Autoridades aeronáuticas de las dos Partes contratantes se consultarán en un plazo menor de sesenta (60) días con el fin de aplicar de una manera concreta y práctica las disposiciones del Convenio al caso en litigio.

Artículo 26

1 La fijación de las tarifas deberá hacerse a tipos razonables teniendo en cuenta particularmente la economía de la explotación, un beneficio normal, las tarifas propuestas por las otras empresas que exploten todo o parte de la misma ruta y las características presentadas por cada servicio tales como las condiciones de seguridad, velocidad y confort.

2. Las tarifas aplicadas al tráfico embarcado o desembarcado en una de las escalas de la ruta no podrán ser inferiores a las puestas en práctica para el mismo tráfico por las empresas de la Parte contratante que exploten servicios con recorrido común.

3. La fijación de las tarifas a aplicar en las líneas acordadas entre los puntos del territorio español y los puntos del territorio italiano mencionados en los Cuadros adjuntos, se hará en lo posible por acuerdo entre las empresas designadas españolas e italianas.

Estas empresas procederán:

a) bien aplicando las resoluciones que hayan podido adoptarse mediante el procedimiento para la fijación de tarifas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (I.A.T.A.);

b) bien por arreglo directo previa consulta, si procede, con las empresas de transporte aéreo de terceros países que explotaren la totalidad o parte de los mismos recorridos.

4. Las tarifas así fijadas deberán someterse a la aprobación de las Autoridades aeronáuticas de cada Parte contratante con treinta (30) días como mínimo con anterioridad a la fecha prevista para su entrada en vigor, pudiendo reducirse dicho plazo en casos especiales, a reserva del acuerdo de dichas Autoridades.

5. Si las empresas designadas no consiguen ponerse de acuerdo sobre una tarifa según lo dispuesto por el

apartado 3) de este artículo, o si una de las Partes contratantes hiciese saber su disconformidad con la tarifa que le ha sido sometida según lo dispuesto en el apartado 4) anterior, las Autoridades aeronáuticas de ambas Partes tratarán de alcanzar una reglamentación satisfactoria.

En último término, se recurrirá al arbitraje previsto en el artículo 15 del presente Convenio. La Parte contratante que haya hecho saber su desacuerdo tendrá derecho a exigir de la otra Parte el mantenimiento de las tarifas vigentes con anterioridad en espera de que se dicte la sentencia arbitral o que se adopten las medidas provisionales de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 15.

6. Cuando se trate de una tarifa propuesta con ocasión del comienzo de una nueva línea acordada, la Parte contratante en desacuerdo no podrá oponerse al funcionamiento de dicha línea sino dentro de los límites en los cuales la tarifa inicial propuesta no haya sido determinada mediante uno de los dos procedimientos previstos en el apartado 3) del presente artículo.

Artículo 27

Los cambios efectuados por cualquiera de las empresas designadas en las rutas descritas en los Cuadros adjuntos, no serán considerados modificaciones del Convenio, salvo aquellos que alteren las escalas servidas por dichas empresas en el territorio de la otra Parte contratante. Las Autoridades aeronáuticas de cualquiera de la Partes podrán, por lo tanto, proceder unilateralmente a esos cambios siempre que los notifiquen sin demora a las Autoridades aeronáuticas de la otra Parte.

Si estas Autoridades encuentran que con relación a los principios enunciados en el artículo 24 del presente Convenio, el tráfico efectuado por las empresas designadas por la otra Parte contratante entre el territorio de la primera y un nuevo punto en territorio de tercer país, son perjudiciales a los intereses de sus propias empresas designadas, las Autoridades de ambas Partes contratantes se consultarán con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio.

Artículo 28

a) A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, las Autoridades aeronáuticas de ambas Partes contratantes deberán comunicarse, tan rápidamente como sea posible, las informaciones concernientes a las autorizaciones dadas a sus propias empresas designadas para explotar las líneas acordadas o fraccíon de las mismas. Estas informaciones incluirán especialmente copias de las autoriazaciones concedidas, así como de los estatutos de las empresas designadas, modificaciones eventuales y demás documentos anejos.

b) Las Autoridades aeronáuticas de ambas Partes contratantes se comunicarán ocho días antes de la efectiva puesta en explotación de sus líneas respectivas, los horarios, frecuencias y tipos de aparatos que serán utilizados. Será igualmente comunicada toda modificación eventual posterior de los citados datos.

Artículo 29

Las Administraciones Postales de ambas Partes contratantes se pondrán de acuerdo para el transporte postal por vía aérea dentro del marco de las Uniones Postales de carácter internacional, o eventualmente según se establezca en los Acuerdos bilaterales concertados entre cualquiera de las Partes contratantes y terceros Estados.

Artículo 30

Cada empresa designada, a reserva de autorización por la Autoridad aeronáutica territorial competente, podrá mantener en los aeropuertos de la otra Parte contratante su propio personal técnico y administrativo. Esta autorización comprenderá el personal mínimo indispensable para el normal funcionamiento de los servicios.

CUADROS DE RUTAS

I) Líneas españolas

A) En ambos sentidos, dos líneas de España a Roma o Milan.

B) A determinar en el futuro.

II) Líneas italianas

A) En ambos sentidos, dos líneas de Italia a Barcelona o Madrid (1).

B) A determinar en el futuro.

Título III

Transportes ocasionales

Artículo 31

Los Gobiernos español e italiano, deseosos de facilitar las relaciones aéreas entre ambos países distintas de las líneas regulares que han sido objeto del Título precedente, y particularmente los transportes aéreos de mercancías de uno y otro país, adaptarán su reglamentación general sobre el particular con el fin de limitar, con un espíritu de reciprocidad, el número de casos que necesiten previa autorización y el plazo exigido para la concesión del permiso.

Artículo 32

En todos los casos, los vuelos con destino al territorio de una de las Partes contratantes motivarán una declaración previa, cursada a las Autoridades de la otra Parte en las condiciones que sean fijadas de común acuerdo por ambas Partes. Esta declaración equivaldrá al permiso en todos aquellos casos en que no se exija previa autorización en virtud del artículo 33 del presente Convenio.

Artículo 33

Se exigirá previo permiso de las Autoridades de la Parte contratante en cuyo territorio se desee efectuar escala:

a) *Quinta libertad*. Para embarcar o desembarcar en dicho territorio pasaje o carga con destino a o procedente de un tercer país.

b) *Concurrencia con líneas acordadas*. Para transportar más de cuatro pasajeros entre escalas (o entre aeródromos inmediatamente vecinos de las mismas) de una línea acordada que efectivamente se explote en servicio regular.

(1) La linea italiana « Italia-Madrid » podrá ser prolongada hasta Lisboa, en ambas direcciones; pero, de conformidad con el artículo III, *a*) del Anejo al « Convenio entre el Gobierno español y el Gobierno portugués relativo a servicios aéreos civiles » firmado en Lisboa el 31 de marzo de 1947, queda reservado a empresas españolas y portuguesas todo el tráfico aéreo entre sus respectivos territorios metropolitanos. Asímismo, las líneas españolas de vecindad con Italia se entenderán iniciadas en Lisboa.

c) *Cabotaje.* Para cada vuelo en que se pretenda efectuar más de una escala comercial en el territorio de una misma Parte contratante.

Artículo 34

Dado el carácter peculiar del tráfico aéreo objeto del presente Título, las Autoridades aeronáuticas de las Partes contratantes se consultarán, con la frecuencia que sea necesaria, para la aplicación de las disposiciones precedentes.

TITULO IV

Disposición final

Artículo 35

El presente Convenio entra en vigor provisionalmente en la fecha de su firma y definitivamente en cuanto se cumplan los trámites previstos por la legislación interna de cada Parte contratante.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios de ambos Gobiernos firman el presente Convenio y ponen en el mismo sus respectivos sellos.

Hecho en Roma, en doble ejemplar, español e italiano, que harán fé ambos, a 31 de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve.

Por el Gobierno de la República italiana
CARLO ALBERTO DE VERA D'ARAGONA

Por el Gobierno español
SANGRONIZ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Scambio di Note italo-spagnole regolanti i trasporti aerei occasionali tra i due Paesi

Roma, 31 maggio 1949

Signor Ambasciatore

Gli articoli 31 e 32 dell'Accordo sulle relazioni aeree civili tra l'Italia e la Spagna, firmato a Roma in data odierna, stabiliscono che entrambi le Parti Contraenti fisseranno di comune accordo, in caso di voli occasionali tra i territori dei due Paesi, le condizioni in base alle quali detti voli avranno corso in virtù di una dichiarazione o di una autorizzazione preventiva.

In conseguenza di quanto precede le Delegazioni italiana e spagnola hanno proposto le seguenti norme:

A) L'impresa di trasporto aereo che intenda effettuare un volo o una serie di voli, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dovrà presentare una dichiarazione, possibilmente per via telegrafica, alle seguenti autorità:

a) per l'Italia, alla Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo, Roma, indirizzo telegrafico « Civilavia Roma ».

b) per la Spagna, alla Direzione Generale dell'Aviazione Civile Via della Magdalena 12, Madrid, indirizzo telegrafico « Avicivil Madrid ».

Indicando i seguenti dati:

1° il tipo e la matricola dell'apparecchio;
2° il nome e l'indirizzo della compagnia aerea;
3° il numero delle persone costituenti l'equipaggio;
4° l'itinerario previsto e gli scali nel territorio del Paese ove si effettuerà il volo;
5° l'oggetto del trasporto (passeggeri e merci) con l'indicazione del numero e del tonnellaggio rispettivo.

B) Nei tre casi previsti dall'art. 33 dell'Accordo, l'Autorità indicata nella clausola *A*) (Direzione Generale Aviazione Civile) dovrà ricevere la dichiarazione settantadue (72) ore prima dell'inizio del volo. La risposta della predetta Autorità verrà data tramite la Rappresentanza diplomatica della Nazione a cui appartiene l'aeromobile.

C) In tutti gli altri casi la predetta Autorità aeronautica dovrà ricevere la dichiarazione ventiquattro (24) ore prima dell'inizio del volo con l'intesa che non verrà data alcuna risposta agli interessati i quali potranno effettuare il volo non appena trascorso il termine indicato.

Ho pertanto l'onore di informare V. E. che il mio Governo concorda con le clausole sopra indicate le quali entrano in vigore da oggi, all'atto del ricevimento della nota di risposta dell'E. V.

Colgo l'occasione, Eccellenza, di esprimerLe i sensi della mia più alta considerazione.

CARLO ALBERTO DE VERA D'ARAGONA

S. E. Don Josè Antonio de SANGRONIZ Y CASTRO
Marchese di Desio
Ambasciatore di Spagna ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Canje de Notas hispano-italiano fijando la reglamentación de los transportes aéreos ocasionales entre ambos Países

Roma, 31 de mayo de 1949

Ilustrísimo Señor:

Muy Señor mío: Los artículos 31 y 32 del « Convenio sobre relaciones aréreas civiles entre España e Italia » firmado en Roma con fecha de hoy anuncian que ambas Parte contratantes fijarán de común acuerdo las condiciones en que se cursarán las declaraciones de vuelo, y en su caso los permisos previos, correspondientes a transportes aéreos ocasionales entre territorios de ambos países.

En su virtud, la Comisión negociadora hispano-italiana ha propuesto las siguientes cláusulas:

A) La empresa de transporte aéreo que desee efectuar un vuelo, o serie de vuelos, al territorio de la otra Parte contratante, deberá presentar una declaración, por vía telegráfica a ser posible, a las siguientes Autoridades:

a) en el caso de España, a la Dirección General de Aviación Civil, calle de la Magdalena 12, Madrid; dirección telegráfica: AVICIVIL, Madrid;

b) en el caso de Italia, a la Direzione Generale dell'Aviazione Civile, Ministero della Difesa Aeronautica, Roma; Dirección telegráfica: CIVILAVIA, Roma, indicando los siguientes datos:

1° Tipo y matrícula del aparato.

2° Nombre y dirección de la empresa explotadora.

3° Número de personas que constituyen la tripulación.

4° Itinerario previsto y escalas en territorio del país recorrido.

5° Objeto del transporte: pasaje, o carga, con indicación del numero o tonelaje, respectivamente.

B) En los tres casos previstos por el artículo 33 del Convenio la Autoridad indicada en la cláusula *A*) deberá recibir la declaración setenta y dos (72) horas antes del momento en que se pretenda iniciar el vuelo. La respuesta de la mencionada Autoridad se efectuará a través de la Representación diplomática de la Nación de la aeronave en el otro país.

C) En todos lo demás casos, la Autoridad indicada en la cláusula *A*) deberá recibir la declaración veinti cuatro (24) hóras antes del momento en que se pretenda iniciar el vuelo, entendiendose que no se cursará respuesta alguna y que podrá efectuarse el vuelo una vez transcurrido el plazo mencionado.

Tengo el honor de manifestar a V.I. la conformidad de mi Gobierno con las cláusulas arriba transcritas, entrando éstas en vigor a partir de hoy, una vez recibida la Nota de respuesta de V I.

Con este motivo, reciba Ilmo. Señor, las seguridades de mi más distinguida consideración.

SANGRONIZ

Ilustrísimo Señor Carlo Alberto DE VERA D'ARAGONA
Ministro Plenipotenciario.
Jefe de la Delegación italiana — ROMA.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 11 marzo 1953, n. 201.

Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli articoli 17, ultimo comma; 59, secondo comma; 88, secondo comma, e 109, primo comma, della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, sono sostituiti i seguenti:

Art. 17 ultimo comma:

« Coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane ed al Corpo della guardia di finanza non sono ammessi quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni di servizio, se non abbiano ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle finanze ».

Art. 59 secondo comma:

« La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata ai sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di L. 8000 per ogni chilogrammo di peso lordo ».

Art. 88 secondo comma:

« Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire 5000 per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui ».

Art. 109 primo comma:

« Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità o la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. 500.000.

Art. 2.

Agli articoli 112, 143, 144 e 151 della legge doganale anzidetta sono sostituiti i seguenti:

Art. 112. — *Contrabbando abituale.*

« E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire 50.000 ».

Art. 143. — *Competenza degli Uffici doganali.*

« Nei casi indicati nell'art 141 e nell'art. 142 i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle dogane sono adottati:

a) dai capi delle Dogane di 5ª e 6ª classe, quando il massimo della pena stabilita non supera le L. 20.000;

b) dai capi delle Dogane di 4ª classe, quando il massimo della pena non supera le L. 30.000;

c) dai capi delle Dogane di 2ª e 3ª classe, non rette da direttore, quando il massimo della pena non supera le L. 40.000;

d) dai direttori che siano capi di dogana, quando il massimo della pena non supera le L. 50.000;

e) dai direttori superiori, quando il massimo della pena supera le L. 50.000 ».

Art 144. — *Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.*

« Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all'Erario.

L'altra metà è assegnata in parti centesimali, come segue:

a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di L. 50.000 per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di finanza sarà versato al Fondo massa della guardia di finanza per essere erogato in premi con le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore;

b) quaranta parti al Fondo di previdenza del personale doganale o al Fondo di previdenza del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle Imposte indirette o al Fondo massa della guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle Dogane o a quello delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni è fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota è devoluta al Fondo massa della guardia di finanza;

c) due parti al Fondo costituito a disposizione del direttore generale delle Dogane e imposte indirette con l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del 26 gennaio 1896;

d) tre parti, con un massimo di L. 3000, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;

e) cinque parti, con un massimo di L. 5000, al ricevitore della Dogana che ha la gestione della violazione.

La parte eccedente i massimi indicati alle lettere *a*), *d*) ed *e*), è devoluta agli Enti indicati alla lettera *b*), secondo l'appartenenza degli scopritori ».

Art. 151. — *Disposizione transitoria.*

« Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali in quanto applicabili ».

Art. 3.

Il limite massimo delle ammende fino al quale, in base alla deroga contenuta dall'art 142 della legge anzidetta, è ammessa la oblazione prevista dall'art 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è elevato a L. 50.000.

Art. 4.

Le norme di ripartizione risultanti dal precedente art. 2 a modifica dell'art 144 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche alle somme riscosse per infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — LA MALFA — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 12 marzo 1953, n. 202.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, conclusa a Parigi il 23 agosto 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, conclusi a Parigi il 23 agosto 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, Protocollo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — SCELBA — VANONI — PACCIARDI — CAMPILLI — LA MALFA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica Francese, animati dal desiderio di regolare la condizione dei cittadini di ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro nello spirito della Convenzione di Unione doganale del 23 giugno 1950 tra l'Italia e la Francia hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato a questo scopo quali loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sua Eccellenza sig. Pietro QUARONI, Ambasciatore d'Italia in Francia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Sua Eccellenza sig. Robert SCHUMAN, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Francese;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti possono liberamente entrare nel territorio dell'altra Parte, soggiornarvi, viaggiarvi, stabilirvisi e uscirne in qualsiasi momento, sotto riserva delle disposizioni delle leggi di polizia, di sicurezza pubblica e di difesa nazionale che sono applicabili a tutti gli stranieri.

Art. 2.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godono, nel territorio dell'altra Parte, il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i diritti privati e civili, l'esercizio del commercio, dell'industria, delle professioni e dei mestieri, la direzione di stabilimenti industriali e commerciali e la collaborazione tecnica a questi stabilimenti, il diritto di acquistare, di possedere qualsiasi bene mobile ed immobile e di disporne.

Inoltre i cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti sono assimilati ai nazionali per quanto riguarda la locazione di case d'abitazione, di edifici e di locali ad uso commerciale, industriale od agricolo.

Art. 3.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti hanno, sul territorio dell'altra Parte, libero e facile accesso davanti ai tribunali a tutti i gradi di giurisdizione, sia per reclamare che per difendere i loro diritti ed interessi. Essi godono, a questo riguardo, gli stessi diritti e vantaggi dei nazionali.

Art. 4.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a non prendere, nei riguardi dei beni, diritti ed interessi legalmente posseduti nel suo territorio da cittadini dell'altra Parte, alcuna misura di disposizione, di limitazione o di espropriazione per ragioni di utilità pubblica o di interesse generale che non sia applicabile, nelle stesse condizioni, ai propri cittadini od ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Lo stesso sarà per le indennità alle quali queste misure daranno luogo.

Art. 5.

1. I cittadini delle Alte Parti Contraenti non saranno tenuti, in tempo di pace e in tempo di guerra, che alle requisizioni imposte ai nazionali, ed avranno diritto alle indennità concesse a questi ultimi dalle leggi in vigore.

2. I cittadini delle Alte Parti Contraenti, sotto riserva dei casi particolari che fossero regolati da un accordo speciale, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte, da ogni servizio militare nell'esercito regolare, nelle guardie e nelle milizie e da ogni prestazione militare personale, come pure da ogni contributo in denaro o in natura percepito in sostituzione di tale servizio o di tali prestazioni.

Art. 6.

Sotto riserva delle disposizioni contenute negli accordi di doppia imposizione conclusi o da concludere, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti non saranno assoggettati, sul territorio dell'altra Parte, a diritti, tasse, imposte o contributi sotto qualsiasi denominazione, altri o più elevati di quelli che saranno percepiti sui nazionali; essi beneficieranno particolarmente, nelle stesse condizioni dei nazionali, delle riduzioni o esenzioni da imposte o tasse e degli sgravi alla base comprese le deduzioni concesse per carico di famiglia.

Le disposizioni che precedono non portano pregiudizio alla percezione, se del caso, sia di tasse dette di soggiorno, sia di tasse relative all'adempimento delle formalità di polizia, se tali tasse sono ugualmente percepite sugli altri stranieri. Il tasso di queste tasse non potrà superare quello delle tasse percepite sui nazionali di qualsiasi altro Stato.

Art. 7.

1. Sono riconosciute da ciascuna delle Alte Parti Contraenti come esistenti regolarmente, sotto riserva che nulla nella loro costituzione o nel loro oggetto sia contrario all'ordine pubblico di questa Parte, le società civili e commerciali costituite sul territorio dell'altra Parte e che vi hanno la loro sede sociale. Lo stesso è degli organismi pubblici di assicurazioni e degli altri organismi o società posti sotto il controllo dello Stato in quanto esercitino sul territorio dell'altra Parte una attività di carattere commerciale.

2. Le società ed organismi di una delle Alte Parti Contraenti possono esercitare la loro attività sul territorio dell'altra Parte conformemente alle disposizioni più favorevoli, applicabili alle società e organismi stranieri, e particolarmente tenervi delle succursali, agenzie od uffici.

3. Senza pregiudizio dei diritti che sono loro così riconosciuti, essi possono, se si trovano sotto controllo francese, italiano o misto franco-italiano, beneficiare nel territorio dell'altra Parte Contraente, del regime nazionale per le materie considerate al paragrafo che precede.

4. L'apertura delle succursali, agenzie od uffici sarà sottoposta in ogni caso all'adempimento delle formalità richieste dalla legge del Paese nei riguardi delle società straniere.

Art. 8.

Sotto riserva delle disposizioni contenute negli accordi di doppia imposizione, conclusi o da concludere, le società e organismi indicati al paragrafo 1 dell'articolo precedente, come pure le loro succursali, agenzie od uffici, non saranno sottoposti, sul territorio delle Alte Parti Contraenti, a dei diritti, tasse, imposte e contributi altri o più elevati di quelli dovuti dalle società del Paese.

Art. 9.

La presente Convenzione non è applicabile che alla Francia metropolitana ed ai dipartimenti dell'Algeria.

Art. 10.

Gli adattamenti necessari potranno, se vi è luogo, essere portati di comune accordo alle disposizioni contenute nella presente Convenzione, per tener conto delle misure di Unione doganale che fossero prese in esecuzione della Convenzione del 23 giugno 1950.

Art. 11

Le Alte Parti Contraenti costituiranno una commissione consultiva mista che si riunirà alternativamente in Francia ed in Italia a richiesta di una o dell'altra delle Parti.

Essa avrà per missione di assicurare l'applicazione regolare della presente Convenzione.

La Commissione sarà composta di non più di sei rappresentanti delle amministrazioni interessate di ogni Stato. Ad ogni delegazione potranno essere aggiunti dei periti.

Art. 12.

Ogni controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere regolata per via di negoziazioni diplomatiche o a mezzo della commissione consultiva indicata al precedente articolo, sarà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad una Commissione di conciliazione incaricata di ricercare una soluzione del litigio e composta di un rappresentante del Governo italiano e di un rappresentante del Governo francese. Nel caso in cui questi due rappresentanti non possano giungere a un regolamento nei tre mesi che seguono la data alla quale la controversia è stata loro sottoposta, essi designeranno, di comune accordo, un nuovo membro scelto fra i cittadini di un terzo Stato. In mancanza d'accordo, nel termine di due mesi, sulla scelta di questo membro, una o l'altra Parte potrà domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla de-

signazione di un terzo membro della Commissione che assumerà allora le funzioni di Commissione di Arbitrato.

Questa Commissione stabilirà il suo regolamento di procedura e statuirà a maggioranza dei voti dei suoi membri. La sua decisione sarà definitiva ed obbligatoria.

Art. 13.

La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma.

Essa avrà la durata di cinque anni e resterà in vigore, dopo questo termine, fin quando una delle Alte Parti Contraenti non avrà notificato con un preavviso di sei mesi la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

Fatto a Parigi, il 23 agosto 1951, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede.

P. QUARONI ROBERT SCHUMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LE MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 23 août 1951

Monsieur l'Ambassadeur,

j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement se référant aux articles 2 et 7 de la Convention d'Etablissement entre la France et l'Italie, en date de ce jour, estime nécessaire de préciser ce qui suit:

Toute personne physique qui désire exploiter en fait un domaine agricole dans un des deux Etats doit obtenir au préalable l'autorisation éventuellement prévue par la règlementation en vigueur dans cet Etat. Le même régime s'applique en cette matière, nonobstant l'alinéa 3 de l'article 7 de la Convention, aux sociétés. Il est entendu que les personnes physiques et les sociétés peuvent, en tout état de cause se prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée.

Ces dispositions resteront en vigueur tant qu'un accord entre les deux Gouvernements n'aura pas prévu un régime particulier applicable aux exploitants agricoles.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

SCHUMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Protocollo

Al momento di procedere alla firma della Convenzione di Stabilimento in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari, hanno convenuto le seguenti disposizioni, che faranno parte, a tutti gli effetti, della Convenzione:

1° Nella presente Convenzione la parola « cittadino » si riferisce sia alle persone morali che alle persone fisiche.

2° *Ad* articolo 2:

a) I cittadini italiani in Francia sono assimilati ai nazionali per quanto concerne la legislazione del « bail à ferme » e del contratto di « métayage », eccezione fatta per le disposizioni che istituiscono un diritto di prelazione a beneficio dell'« exploitant preneur en place » di nazionalità francese.

b) Nel caso in cui una delle Alte Parti Contraenti venisse a concludere od avesse concluso con un terzo Stato un accordo speciale per l'esercizio di una professione o di un mestiere particolare ed il cui scopo fosse di assicurare ai nazionali di questo Paese il beneficio dei provvedimenti speciali riguardanti l'acquisto della proprietà immobiliare decretati in favore degli affittuari, l'altra Alta Parte Contraente avrà la facoltà di chiedere l'apertura di negoziati allo scopo di esaminare i mezzi per concludere un accordo analogo. Finchè questo accordo non sarà concluso, questa Alta Parte Contraente non potrà invocare in materia il beneficio della clausola della nazione la più favorita di cui al paragrafo 1 dell'art. 2.

3° *Ad* articolo 7:

La condizione prevista al paragrafo 3° dell'articolo 7 della Convenzione è realizzata quando la maggioranza delle persone incaricate della direzione e dell'amministrazione effettiva di una società è in possesso della nazionalità francese oppure della nazionalità italiana, e la maggior parte dei capitali investiti appartiene a dei cittadini francesi od italiani.

La nozione di controllo così precisata potrà, se del caso, essere modificata con uno scambio di lettere tra i due Governi.

Fatto a Parigi, il ventitre agosto millenovecentocinquantuno, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede.

P. QUARONI R. SCHUMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 203.

Aumento del limite massimo dei finanziamenti per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime, nonchè per acquisti di attrezzature di proprietà dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite massimo di 100 miliardi di lire, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, entro il quale l'Ufficio italiano dei cambi ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere ed a ricevere in prestito la valuta relativa al finanziamento di acquisti effettuati e da effettuare per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato, è elevato a 150 miliardi di lire.

A valere su detta somma, ed entro il limite massimo di lire 6 miliardi, possono altresì essere acquistati macchinari, apparecchi e attrezzature da darsi in uso temporaneo ad Amministrazioni statali, anche con ordina-

mento autonomo, ad Istituti scientifici dipendenti dalle università e ad altri enti non privati di studi e ricerche in essi compresi quelli ospedalieri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a fissare il canone annuo da corrispondersi da dette Amministrazioni, Istituti ed Enti per macchinari, apparecchi e attrezzature di cui al comma precedente, comprensivo di una quota di ammortamento del costo.

Art. 2.

Il rendiconto di cui all'art. 6 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, sarà dalla Corte dei conti presentato al Parlamento entro tre mesi dalla parificazione.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 25 marzo 1953, n. 204.

Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui all'art. 12 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, è aumentata di L. 1.000.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1953.

Adeguamento delle tasse dei postagiro internazionali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1948, n. 1587, che approva la Convenzione postale universale ed atti annessi, conclusi a Parigi il 5 luglio 1947;

Visto l'art. 5 dell'Accordo relativo ai postagiro, annesso alla suddetta Convenzione;

Riconosciuta l'opportunità di adeguare la tassa del postagiro internazionale al minimo stabilito dal predetto articolo 5;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

I postagiro destinati all'estero sono soggetti alla tassa di una lira per ogni mille lire o frazione del loro importo, con il minimo di lire quaranta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
Spataro

Il Ministro per il tesoro
Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1953
Registro n. 9 Ufficio riscontro poste, foglio n. 181. — Faggiani

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1953.

Costituzione del Collegio dei revisori dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.C.A.) in liquidazione, per il biennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946, n. 369, sulla istituzione dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 780, con il quale sono state emanate norme integrative per il funzionamento dell'Ente suddetto;

Visto lo statuto dell'Ente approvato con il decreto Ministeriale 30 settembre 1949;

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1952, con il quale l'E.A.C. è stato messo in liquidazione;

Visto l'art. 5 dell'anzidetto decreto Ministeriale 7 ottobre 1952, il quale dispone che il controllo sugli atti della liquidazione è esercitato dal Collegio dei revisori previsto dall'art. 7 del decreto istitutivo;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori per il biennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954;

Viste le designazioni all'uopo fatte dalla Corte dei conti, dai Ministeri interessati e dai partecipanti privati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.) in liquidazione, è costituito come segue per il biennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954;

Robotti dott. Domenico, presidente, consigliere della Corte dei conti;

Calderale dott. Giovanni, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rumboldt dott. ing. Tito, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Garrè dott. Mario, membro effettivo, in rappresentanza dei partecipanti privati;

Caputo prof. Arturo, membro effettivo, in rappresentanza dei partecipanti privati;

Romei dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Andria dott. Ettore, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1953
Registro n. 1 *Industria e commercio, foglio n.* 1

(1772)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1953.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1952, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Vista la nota n. 8447 del 12 dicembre 1952, con la quale la Federazione unitaria lavoratori dello spettacolo ha designato il sig. Edmondo Albertini quale rappresentante dei lavoratori in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, in sostituzione dell'avv. Mario Ferri, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Edmondo Albertini è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione dell'avv. Mario Ferri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1516)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1953.

Salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1953.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1952, che fissa i salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1952;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1953:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore, L. 1160;
2) fuochista addetto alla alimentazione del fuoco nelle locomobili, L. 950;
3) motorista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici, L. 1160;
4) conduttore di motore a scoppio o elettrico non patentato, L. 1000;
5) aiutante del motorista o del fuochista, L. 950;
6) imboccatore, L. 895;
7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili, L. 840;
8) ausiliari uomini, L. 740;
9) ausiliari donne, L. 630;
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni, L. 580.

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi dei salari medi convenzionali predetti ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si considera uguale a trecento volte i predetti salari medi, ferma restando la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 39 suddetto.

Detti salari si intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Roma, addì 7 aprile 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 363 del 9 aprile 1953
Prezzo del carbonato sodico e della soda caustica fusa

A modifica della precedente circolare n. 182 del 30 luglio 1949, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 363 del 9 aprile 1953, con decorrenza immediata, ha stabilito come segue i nuovi prezzi del carbonato sodico e della soda caustica fusa.

1. *Carbonato di sodio* (soda Solvay). — Prezzi franco stabilimento di produzione, merce insaccata, resa su mezzo di trasporto:

L. 24 al kg. per quantitativi da 10 tonn. in su;
L. 25,25 al kg. per quantitativi da 5 a 10 tonn. escluse;
L. 26 al kg. per quantitativi inferiori a 5 tonn.

2. *Soda caustica fusa* 98 %. — Prezzi franco stabilimento di produzione, merce infustata, resa su mezzi di trasporto:

L. 49 al kg. per quantitativi superiori a 10 tonn. in fusti da 100 kg.;
L. 52 al kg. per quantitativi superiori a 10 tonn. in fusti diversi;
L 54 al kg. per quantitativi da 5 a 10 tonn. escluse;
L 55,50 al kg. per quantitativi inferiori a 5 tonn.

Sia per il carbonato di sodio che per la soda caustica fusa, gli imballaggi e le confezioni saranno addebitate al costo.

(1799)

Provvedimento n. 364 del 9 aprile 1953 riguardante il numero delle pagine dei giornali quotidiani

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 364 del 9 aprile 1953 ha adottata la seguente decisione:

NUMERO DELLE PAGINE DEI GIORNALI QUOTIDIANI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 341 dell'11 novembre 1952, la facoltà attribuita agli editori di giornali quotidiani di uscire per cinque numeri settimanali ad otto pagine viene estesa a sei numeri la settimana.

E' data anche facoltà di pubblicare un numero settimanale a dieci ovvero a dodici pagine, purchè le pagine complessivamente stampate nei sei numeri settimanali non superino il numero di quarantotto.

Nessuna modifica è apportata ai prezzi, che restano invariati in L. 20 per numero per le edizioni a quattro pagine ed in L. 25 per quelle a sei o più pagine.

(1800)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1953, registro n. 10 Interno, foglio n. 367, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Partanna (Trapani) di un mutuo di L. 1.948.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1781)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 31 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1953, registro n. 10 Interno, foglio n. 86, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cavarzere (Venezia) di un mutuo di L. 4.887.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1782)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1953, registro n. 10 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Palazzolo Acreide (Siracusa) di un mutuo di L. 4.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1783)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso).

Con decreto interministeriale 10 dicembre 1952, n. 1254, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Musestre, in comune di Roncade (Treviso), segnata in catasto dello stesso Comune alla sezione C foglio II, mappale 324, della superficie di ettari 0.15.89 ed indicata nell'estratto catastale 9 febbraio 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del presente decreto.

(1732)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . . . » 634,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		Cambio		Valuta
Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,786	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	138451	Di Lella Vincenza di Gaetano, nubile, dom. a Cerreto Sannita (Benevento)	206,50
Id.	168405	Come sopra	17,50
Id.	134607	Iacobelli Lorenzo fu Nicola, interdetto sotto la tutela del figlio Antonio, dom. a Cerreto Sannita (Benevento)	525 —
Id.	313676	Iacobelli Rosina fu Domenico, nubile, dom. a Cerreto Sannita (Benevento)	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	674497	Iacobelli Luciano e Tommaso, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Cerreto Sannita (Benevento)	94.50
Id.	685006	Come sopra	178,50
Id.	722383	Come sopra	175 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 19 gennaio 1953 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(360)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	184396	Serafini Noemi di Antonino maritata Marzo, dom. in Barbarano del Capo frazione del comune di Morciano di Leuca (Lecce); vincolata come patrimonio familiare	2.260 —
Id.	190768 (nuda proprietà)	Congregazione della SS.ma Concezione di Maddaloni (Napoli), con usufrutto a Della Valle Maria Rosa fu Domenico, dom. a Maddaloni (Napoli)	660 —
Id.	153237 (nuda proprietà)	Caminata Teresita, Eleonora e Iole fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Re Rosa vedova Caminata, dom. a Propata (Genova), con usufrutto a quest'ultima	1.130 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 22 novembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5897)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per la nomina del direttore centrale del Registro Aeronautico Italiano (R.A.I.)

Art. 1.

Il Registro Aeronautico Italiano bandisce un concorso per titoli per il posto di direttore centrale del Registro stesso.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di età non superiore ai cinquantasei anni, alla data di pubblicazione del presente bando, che siano muniti di laurea in ingegneria e di laurea o diploma in ingegneria aeronautica conseguiti questi ultimi presso le Scuole di ingegneria aeronautica di Roma o di Torino, e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) siano funzionari tecnici in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando, con grado non inferiore a quello di ispettore principale da almeno sei mesi e anzianità di servizio in ruolo non inferiore ai quindici anni alla data stessa;

b) siano ufficiali in s.p.e. del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, o delle categorie in congedo provenienti dallo stesso ruolo, purchè abbiano raggiunto in servizio almeno il grado di colonnello o, se tenenti colonnelli, abbiano esercitato per un minimo di almeno sei mesi le funzioni di capo-divisione titolare nella Direzione generale delle costruzioni del Ministero della difesa-Aeronautica ovvero di capo di una Direzione territoriale delle costruzioni aeronautiche;

c) laureati da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano prestato o prestino servizio presso cantieri o stabilimenti meccanici aeronautici per un periodo minimo di dieci anni, con incarichi di progettazione o di costruzione, dei quali almeno due in qualità di direttore tecnico.

Art. 3.

I concorrenti devono far pervenire, non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Presidenza del Registro Aeronautico Italiano, in Roma Piazza della Pilotta n. 3, la domanda di ammissione al concorso corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante il godimento attuale dei diritti civili e politici;

d) certificato generale penale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di domicilio;

f) stato di famiglia da rilasciarsi dal Comune di domicilio;

g) certificato attestante il conseguimento delle lauree o della laurea e del diploma di cui all'art. 2, col relativo voto finale;

h) documento comprovante l'esito dell'esame di Stato, se sostenuto, e relativa votazione;

i) attestati comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, lettere *b*) e *c*);

l) certificato di istituto d'istruzione, pubblico o privato, comprovante la conoscenza di lingue straniere e, in mancanza di certificato, la dichiarazione del concorrente circa le lingue straniere da lui correntemente parlate e scritte; in quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il candidato ad una prova pratica; la conoscenza di lingue straniere non costituisce, tuttavia, condizione essenziale per l'ammissione al concorso, ma solo titolo per la valutazione in merito;

m) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato da un medico condotto o delle Forze armate in s.p.e., in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando;

n) certificato di idoneità al volo per mansioni tecniche rilasciato da un istituto medico-legale dell'Aeronautica militare, di data non anteriore a sei mesi a quella di pubblicazione del presente bando;

o) un « curriculum vitae » nel quale siano chiaramente indicati tutti gli impieghi ed incarichi pubblici e privati ricoperti dai candidati;

p) tutti gli altri eventuali titoli tecnici, professionali, scientifici, aeronautici e di benemerenze militari che il candidato ritenga di esibire.

Tutti i documenti di cui sopra devono essere legalizzati a norma di legge.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) e gli ufficiali che alla data di pubblicazione del presente bando siano in s.p.e. di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *m*), del presente articolo.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è composta, a norma dell'art. 8 del regolamento del personale stato giuridico, tuttora in vigore per il R.A.I., dal Comitato direttivo nonchè da due membri tecnici del Consiglio di amministrazione e da questo designati, e da due membri tecnici appartenenti al Comitato tecnico e da questo designati.

Il presidente del Comitato direttivo (presidente del R.A.I.) è anche il presidente della Commissione giudicatrice.

Questa può, se del caso, aggregarsi uno o più esperti per la prova pratica di lingue estere di cui all'art. 3, lettera *l*).

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica di grado non inferiore al settimo.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, prima di procedere alla ricognizione, classificazione e valutazione dei titoli dei concorrenti determina i criteri in base ai quali sarà dato il giudizio individuale e sarà, poi, formata la graduatoria di merito.

La Commissione giudicatrice, prima di procedere alla valutazione complessiva dei singoli concorrenti, deve chiedere a tutte le amministrazioni e le aziende, pubbliche e private, presso le quali i concorrenti hanno prestato la loro opera, informazioni circa la figura morale, la natura e la qualità del servizio da essi prestato, nonchè circa il modo col quale tale servizio è stato prestato.

Sulla base di tali informazioni il Consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione giudicatrice, ha facoltà insindacabile di fare esclusioni dal concorso di uno o più candidati concorrenti senza darne motivazione.

Art. 6.

A parità di ogni altra condizione e di posto nella graduatoria di merito è data precedenza, ai fini della nomina, al concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera *a*).

Art. 7.

Contro i risultati della graduatoria è dato ricorso, per soli motivi di legittimità, al Consiglio di amministrazione del Registro Aeronautico Italiano, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni della intera graduatoria.

Art. 8.

Il primo classificato nella graduatoria sarà nominato, dal Consiglio di amministrazione, direttore centrale del Registro Aeronautico Italiano previo risultato favorevole della visita medica eventualmente disposta dal Registro stesso.

Art. 9.

Il rapporto d'impiego del direttore centrale è disciplinato, a norma dell'art. 10 del regolamento sullo stato giuridico e dell'art. 1 del regolamento per il trattamento economico, da un apposito contratto, sulla base delle seguenti condizioni indicative:

a) *Durata del rapporto d'impiego.* — Il rapporto d'impiego dura cinque anni e si intende rinnovato tacitamente, per un uguale periodo, ove nessuna delle parti dia disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.

Non occorre che la disdetta sia motivata.

b) *Trattamento economico.* — Al direttore centrale viene attribuito uno stipendio pari a quello — maggiorato del 20 % — annesso al grado 4° della gerarchia statale, nonchè una indennità di funzione della misura stabilita per i dipendenti statali di detto grado.

Sarà provveduto all'assicurazione contro i rischi di volo ed i rischi a terra nella misura fissata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

c) *Cessazione dal servizio.* — Il direttore centrale può essere esonerato al compimento del 65° anno di età a seguito

di disdetta ai sensi della lettera *a*). Può inoltre essere esonerato, in qualsiasi momento, oltre che per provata incapacità e per scarso rendimento, anche per inidoneità alle funzioni del suo grado o per altri gravi e giustificati motivi considerati tali dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il direttore centrale può fruire, qualora le esigenze di servizio lo consentano, di un congedo annuale ordinario di trenta giorni, prorogabile, sussistendo gravi motivi, di altrettanti giorni, a titolo di congedo straordinario.

In caso di comprovate ragioni di salute il direttore può essere collocato in aspettativa per infermità, per un periodo non superiore ai sei mesi. Durante tale periodo ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione di un assegno pari alla metà dello stipendio fruito all'atto della interruzione del servizio.

Alla scadenza del termine sopra indicato l'Istituto, ove proceda alla risoluzione del rapporto di impiego, gli corrisponderà il trattamento di quiescenza di cui al seguente punto *d*).

In caso di dimissioni volontarie, l'operatività delle stesse è subordinata alla accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente, il quale però deve provvedere al riguardo in non oltre sei mesi dal giorno in cui tali dimissioni sono state presentate.

d) *Trattamento di quiescenza*. — In caso di anticipata rescissione del contratto determinata da cause che non comportino la perdita di qualsiasi trattamento di licenziamento o di quiescenza, e comunque non volontaria da parte dell'interessato:

1) saranno dati tre mesi di preavviso a prescindere dalla anzianità di servizio maturata;

2) sarà corrisposta una indennità pari all'importo di una mensilità dello stipendio ed altri assegni fondamentali di carattere fisso e continuativo, per ogni anno di servizio prestato, qualora la risoluzione del contratto avvenga durante i primi due quinquenni, e di una mensilità e mezza qualora la predetta risoluzione si verifichi nei quinquenni successivi.

Il presidente del Registro Aeronautico Italiano
GIOVINE

(1638)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 25 marzo 1953).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici del registro, n. 12 (dodici) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 maggio 1953, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(1717) *Il Ministro*: PACCIARDI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a quarantaquattro posti di geometra aggiunto erariale in prova, indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1951, con il quale venne indetto il concorso per esami a quarantaquattro posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1951, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Vista la rinuncia al concorso presentata dal candidato Boaga Giorgio, compreso nella graduatoria di cui sopra;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantaquattro posti di geometra aggiunto erariale in prova, indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1951.

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto orale	Votazione complessiva
1. Pucci Giovanni	8,666	9,000	17,666
2. Pedratti Emilio	8,583	9,000	17,583
3. Ferretti Ferrando	8,333	9,000	17,333
4. Calvi Carlo	8,666	8,625	17,291
5. Bandini Enrico	8,333	8,500	16,833
6. Gelli Bruno, ex combattente	8,083	8,687	16,770
7. Ceccarelli Roberto	8,333	7,785	16,708
8. Pompilio Giuseppe, figlio d'invalido	8,166	8,500	16,666
9. Michelini Luigi	8,000	8,500	16,500
10. Parma Adolfo	8,166	8,312	16,478
11. Amicucci Francesco	8,166	8,250	16,416
12. Frontini Giorgio	7,890	8,500	16,390
13. Tedeschi Francesco	7,500	8,875	16,375
14. Giraudo Giuseppe	7,666	8,687	16,353
15. Soligo Pietro	7,333	9,000	16,333
16. Trincheri Pietro	8,000	8,167	16,167
17. Donati Marcello	7,166	9,000	16,166
18. Provera Cesare	7,666	8,490	16,156
19. De Santis Vito	7,766	8,375	16,141
20. Campioli Giuseppe	7,250	8,875	16,125
21. Ronconi Gennaro	7,166	8,937	16,103
22. Barsanti Sergio, ex combattente	8,333	7,750	16,083
23. Arzilli Guido	7,333	8,740	16,073
24. Baretti Gianruggero	7,333	8,730	16,063
25. Salerni Osvaldo	7,666	8,375	16,041
26. Peruzzi Luigi	7,500	8,520	16,020
27. Moroni Sergio	7,833	8,177	16,010
28. Mingione Michele	7,500	8,500	16,000
29. Treviso Paolo	7,166	8,823	15,989
30. Ubaldi Ermanno	7,666	8,320	15,986
31. Scardaone Angelo	7,166	8,812	15,978
32. Avidano Aurelio	7,583	8,375	15,958
33. Angelozzi Ciro	7,666	8,260	15,926

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto orale	Votazione complessiva
34. Carotti Francesco	7,166	8,750	15,916
35. De Risi Rodolfo	7,500	8,375	15,875
36. Rosa Gaetano	7,750	8,115	15,865
37. Vietti Ermanno	7,833	8,020	15,853
38. De Lazzaro Andrea	7,333	8,510	15,843
39. Gigliotti Giovanni	7,333	8,500	15,833
40. Galli Gambaccini Roberto	7,833	7,990	15,823
41. Scognamiglio Pasquale	7,500	8,312	15,812
42. Rey Michele	8,166	7,625	15,791
43. Orsucci Sergio	7,750	8,010	15,760
44. Tommasi Alberto	7,500	8,250	15,750
45. Valletti Italo	8,000	7,745	15,745
46. Papa Goffredo	7,666	8,062	15,728
47. Foglianese Giuseppe	7,333	8,375	15,708
48. Pirozzi Giuliano	7,333	8,365	15,698
49. Gozzi Sergio	7,500	8,187	15,687
50. Massobrio Luciano	7,166	8,500	15,666
51. Guazzone Franco, profugo territorio confine	7,000	8,625	15,625
52. Sansoni Alessandro	7,166	8,437	15,603
53. Paoletti Lucio	7,666	7,875	15,541
54. Alessandria Giovanni	7,416	8,115	15,531
55. Centi Carmine	7,666	7,855	15,521
56. Russo Francesco	7,500	8,015	15,515
57. Morini Mario	7,333	8,177	15,510
58. Amore Antonio	7,500	8,000	15,500
59. Mignone Giovanni	7,666	7,833	15,499
60. Giondo Giacomo	7,666	7,812	15,478
61. Chiantera Francesco	7,333	8,125	15,458
62. Stragliati Guido	7,166	8,260	15.426
63. Terranova Giacomo	7,166	8,250	15,416
64. Giuliani Ettore	7,333	8,062	15,395
65. Fioravanti Pietro	7,500	7,875	15,375
66. Quattrochi Geremia	7,250	8,115	15,365
67. Lamberti Pietro	7,000	8,355	15,355
68. Serra Giovanni	7,333	8,010	15,343
69. Perisutti Sergio, profugo territorio confine	7,333	8,000	15,333
70. Elia Dante	7,333	7,990	15,323
71. Monardo Rosario	7,333	7,980	15,313
72. Mallardo Raffaele	7,166	8,133	15,299
73. Casadio Luigi	7,666	7,630	15,296
74. Albore Amerigo	7,666	7,628	15,294
75. Artioli Oliudo, ex combattente	7,166	8,125	15,291
76. Saracini Alessandro	7,000	8,280	15,280
77. Ceruti Pasqualino	7,000	8,240	15,240
78. Sangiorgio Pietro	7,333	7,880	15,213
79. Ralli Pietro	7,583	7,625	15,208
80. Guerre Antonio	7,000	8,187	15,187
81. Pierdiluca Dario	7,133	8,000	15,133
82. Della Rocca Antonio	7,000	8,145	15,145
83. Serro Arnaldo	7,000	8,140	15,140
84. Giaretti Felice	7,500	7,635	15,135
85. Preziosi Luigi	7,500	7,625	15,125
86. Di Veroli Giovanni	7,166	7,937	15,103
87. Miozzi Gastone	7,433	7,667	15,100
88. Discepola Michele	7,333	7,760	15,093
89. Belli Marco	7,333	7,750	15,083
90. Di Stasio Francesco	7,666	7,400	15,066
91. Barachini Osvaldo	7,166	7,895	15,061
92. Cimino Angelo, ex combattente	7,166	7,890	15,056
93. Cavalieri Sergio	7,166	7,885	15,051
94. Colantonio Ferdinando	7,166	7,875	15,041
95. Mauro Umberto	7,000	8,030	15,030
96. Michelagnoli Silvio	7,333	7,692	15,025
97. Milani Luigi	7,000	8,020	15,020
98. Mucherino Francesco, ex combattente	7,500	7,515	15,015
99. Dalry Giuseppe	7,000	8,010	15,010
100. Colombini Giorgio	7,500	7,505	15,005
101. Silenziario Antonio	7,500	7,500	15,000
102. Bucci Edoardo	7,000	7,990	14,990
103. Scappi Ivo	7,250	7,730	14,980
104. Vairani Gilberto	7,500	7,470	14,970
105. Visone Antonio	7,000	7,960	14,960
106. Mancini Umberto	7,333	7,625	14,958
107. Daniello Luigi	7,083	7,870	14,953
108. Contestabile Giuseppe, figli d'invalido	7,333	7,615	14,948
109. Polito Nicolò	7,333	7,610	14,943
110. Maggiani Edilio, ex combattente	7,583	7,312	14,895
111. Macario Efisio	7,333	7,557	14,890
112. Cioffi Elio	7,750	7,135	14,885
113. Carlini Paolo	7,000	7,880	14,880
114. Amici Franco	7,250	7,625	14,875
115. Nenzi Gastone, ex combattente	7,000	7,870	14,870
116. Todeschi Valentino	7,666	7,187	14,853
117. Ventura Filippo	7,333	7,515	14,848
118. Maida Giorgio	8,166	6,677	14,843
119. Beltrame Marcello, ex combattente	7,333	7,500	14,833
120. Pizzonia Raffaele	7,500	7,312	14,812
121. Ghetti Giovanni, ex combattente	7,166	7,625	14,791
122. Di Stasio Luca, avventizio 2ª ctg. D.G.C.	7,666	7,115	14,781
123. Barni Ermanno	7,166	7,605	14,771
124. Angeletti Davide	7,166	7,600	14,766
125. Tavani Luigi	7,000	7,750	14,750
126. Garzone Pasquale	7,500	7,240	14,740
127. Bassi Giuseppe	7,500	7,230	14,730
128. Frascarolo Enrico	7,166	7,562	14,728
129. Chieco Nicola	7,333	7,375	14,708
130. Montoro Amedeo, figlio di invalido	7,500	7,167	14,667
131. Vallino Pietro	8,166	6,500	14,666
132. Sauli Umberto	7,166	7,490	14,656
133. D'Agostinis Giovanni	7,666	6,980	14,646
134. Pari Ferruccio	7,416	7,220	14,636
135. Regolo Ettore	7,000	7,625	14,625
136. Pegge Vittorio	7,000	7,615	14,615
137. Ginestri Luciano	7,333	7,260	14,593
138. D'Anna Emanuele, invalido di guerra	7,333	7,250	14,583
139. Ginesi Giorgio	7,166	7,385	14,551
140. Rivola Cesare	7,166	7,375	14,541
141. Bellissimo Rosario	7,000	7,500	14,500
142. Guerrieri Nino	7,166	7,312	14,478
143. Di Benedetto Marcello	7,333	7,135	14,468
144. Chetoni Gianfranco	7,333	7,125	14,458
145. Brusati Piero	7,000	7,437	14,437
146. Nalesini Lucio, profugo territorio confine	7,000	7,417	14,417
147. Cabras Luciano	7,000	7,375	14,375
148. Mogliani Francesco	7,166	7,187	14,353
149. Giacomello Gino	7,333	7,010	14,343
150. Millico Mario	7,333	7,000	14,333
151. Tommasi Ferdinando	7,000	7,323	14.323
152. Camana Pietro	7,666	6,625	14,291
153. Ovan Carlo	7,166	7,115	14,281
154. Malerba Francesco, profugo territorio estero	7,000	7,270	14,270
155. Roda Lorenzo	7,000	7,260	14,260
156. Relli Dumas	7,000	7,250	14,250
157. Polizzi Umberto	7,500	6,745	14,245
158. Capuani Gian Mario, figlio d'invalido	7,083	7,125	14,208
159. Lugli Alberto, orfano di guerra	7,000	7,155	14,155
160. Conti Domenico	7,000	7,145	14,145
161. Ciccarello Angelo	7,000	7,135	14,135
162. De Simone Antonio	7,250	6,875	14,125
163. Cammareri Bartolomeo	7,583	6,500	14,083
164. Di Vita Enzo	7,166	6,875	14,041
165. Lombardi Antonio	7,083	6,875	13,958
166. Cambiotti Raffaello, figlio d'invalido	7,166	6,750	13,916
167. Buzzanca Pietro	7,000	6,885	13,885

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto orale	Votazione complessiva
168. Beolchi Alfredo	7,250	6,625	13,875
169. Calvasani Ivano	7,583	6,260	13,843
170. Pellegrini Lido	7,333	6,500	13,833
171. Maugeri Ernesto, figlio d'invalido	7,000	6,822	13,822
172. Paolino Danilo	7,000	6,812	13,812
173. Lodigiani Agostino, profugo A. I.	7,000	6,750	13,750
174. Ponzi Nello	7,583	6,125	13,708
175. Tribuzio Nicola	7,000	6,667	13,667
176. Russo Bruno	7,166	6,500	13,666
177. Umile Giuseppe	7,664	6,000	13,664
178. Curcio Ubaldo	7,166	6,497	13,663
179. Quintavalle Pietro	7,000	6,635	13,635
180. Paselli Giancarlo, profugo A. I.	7,000	6,625	13,625
181. Scalzo Francesco	7,166	6,375	13,541
182. Balestrucci Erino	7,000	6,510	13,510
183. Abballe Settimio	7,000	6,500	13,500
184. Nardi Felice	7,000	6,333	13,333

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso suddetto i seguenti candidati, nell'ordine sotto indicati:

1. Pucci Giovanni
2. Pedratti Emilio
3. Ferretti Ferrando
4. Calvi Carlo
5. Bandini Enrico
6. Gelli Bruno, ex combattente
7. Ceccarelli Roberto
8. Pompilio Giuseppe
9. Michelini Luigi
10. Parma Adolfo
11. Amicucci Francesco
12. Frontini Giorgio
13. Tedeschi Francesco
14. Giraudo Giuseppe
15. Soligo Pietro
16. Trincheri Pietro
17. Donati Marcello
18. Provera Cesare
19. De Santis Vito
20. Campioli Giuseppe
21. Ronconi Gennaro
22. Barsanti Sergio, ex combattente
23. Arzilli Guido
24. Baretti Gianruggero
25. Salerni Osvaldo
26. Peruzzi Luigi
27. Moroni Sergio
28. Mingione Michele
29. Treviso Paolo
30. Guazzone Franco, profugo territori confine
31. Perisutti Sergio, profugo territori confine
32. Artioli Olindo, ex combattente
33. Cimino Angelo, ex combattente
34. Mucherino Francesco, ex combattente
35. Maggiani Edilio, ex combattente
36. Nenzi Gastone, ex combattente
37. Beltrame Marcello, ex combattente
38. Ghetti Giovanni, ex combattente
39. Di Stasio Luca, avventizio 2ª categ. D.G.C.
40. D'Anna Emanuele, invalido di guerra
41. Nalesini Lucio, profugo territori confine
42. Lugli Alberto, orfano di guerra
43. Lodigiani Agostino, profugo A. I.
44. Paselli Giancarlo, profugo A. I.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Ubaldi Ermanno
2. Scardaone Angelo
3. Avidano Aurelio
4. Angelozzi Ciro
5. Carotti Francesco
6. De Risi Rodolfo
7. Rosa Gaetano
8. Vietti Ermanno
9. De Lazzaro Andrea
10. Gigliotti Giovanni
11. Galli-Gambaccini Roberto
12. Scognamiglio Pasquale
13. Rey Michele
14. Orsucci Sergio
15. Tommasi Alberto
16. Valletti Italo
17. Papa Goffredo
18. Foglianese Giuseppe
19. Pirozzi Giuliano
20. Gozzi Sergio
21. Massobrio Luciano
22. Sansoni Alessandro
23. Paoletti Lucio
24. Alessandria Giovanni
25. Centi Carmine
26. Russo Francesco
27. Morini Mario
28. Amore Antonio
29. Mignone Giovanni
30. Giondo Giacomo
31. Chiantera Francesco
32. Stragliati Guido
33. Terranova Giacomo
34. Giuliani Ettore
35. Fioravanti Pietro
36. Quattrocchi Geremia
37. Lamberti Pietro, figlio d'invalido
38. Serra Giovanni
39. Elia Dante
40. Monardo Rosario
41. Mallardo Raffaele
42. Casadio Luigi
43. Albore Amerigo
44. Saracini Alessandro
45. Ceruti Pasqualino
46. Sangiorgio Pietro, figlio d'invalido
47. Ralli Pietro
48. Gnerre Antonio
49. Pierdiluca Dario
50. Della Rocca Antonio
51. Serro Arnaldo
52. Giaretti Felice
53. Preziosi Luigi
54. Di Veroli Giovanni
55. Miozzi Gastone
56. Discepola Michele
57. Belli Marco
58. Di Stasio Francesco
59. Barachini Osvaldo
60. Cavalieri Sergio
61. Colantonio Ferdinando
62. Mauro Umberto
63. Michelagnoli Silvio
64. Milani Luigi
65. Dalry Giuseppe
66. Colombini Giorgio
67. Silenziario Antonio
68. Bucci Edoardo
69. Scappi Ivo
70. Vairani Gilberto
71. Visone Antonio
72. Mancini Umberto
73. Daniello Luigi
74. Contestabile Giuseppe
75. Polito Nicolò
76. Macario Efisio
77. Cioffi Elio
78. Carlini Paolo
79. Amici Franco
80. Todeschi Valentino
81. Ventura Filippo
82. Mayda Giorgio
83. Pizzonia Raffaele
84. Barni Ermanno
85. Angeletti Davide
86. Tavani Luigi
87. Garzone Pasquale
88. Bassi Giuseppe
89. Frascarolo Enrico
90. Chieco Nicola
91. Montoro Amedeo, figlio d'invalido
92. Vallino Pietro
93. Saulli Umberto
94. D'Agostinis Giovanni
95. Pari Ferruccio
96. Regolo Ettore
97. Pegge Vittorio
98. Ginestri Luciano
99. Ginesi Giorgio
100. Rivola Cesare
101. Bellissimo Rosario
102. Guerriero Nino
103. Di Benedetto Marcello
104. Chetoni Gianfranco
105. Brusati Pietro
106. Cabras Luciano
107. Mogliani Francesco
108. Giacomello Gino
109. Millico Mario
110. Tommasi Ferdinando
111. Camana Pietro
112. Ovan Carlo
113. Malerba Francesco, profugo territorio estero
114. Roda Lorenzo
115. Relli Dumas
116. Polizzi Umberto
117. Capuani Gian Mario
118. Conti Domenico
119. Ciccarello Angelo
120. De Simone Antonio
121. Cammareri Bartolomeo
122. Di Vita Enzo
123. Lombardi Antonio
124. Cambiotti Raffaello, figlio d'invalido
125. Buzzanca Pietro
126. Beolchi Alfredo
127. Calvasani Ivano
128. Pellegrini Lido
129. Maugeri Ernesto, figlio d'invalido
130. Paolino Danilo
131. Ponzi Nello
132. Tribuzio Nicola
133. Russo Bruno
134. Umile Giuseppe
135. Curcio Ubaldo
136. Quintavalle Pietro
137. Scalzo Francesco
138. Balestrucci Erino
139. Abballe Settimio
140. Nardi Felice.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1953
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 270. — LESEN

(1740)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Castel San Pietro (Bologna).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 ottobre 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Castel San Pietro (Bologna);

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Castel San Pietro (Bologna), nell'ordine appresso indicato:

1. Emiliani Nicola	punti 89,60	su 132
2. Milioni Arturo	» 87 —	»
3. Rondinini dott. Aleardo	» 86,13	»
4. Iozzi Giovanni	» 85,83	»
5. Spezia Roberto	» 85,50	»
6. Zuanni dott. Federico	» 85,42	»
7. Sorrentini Alfonso	» 85,35	»
8. Colombo Egidio	» 85,30	»
9. Sisti Vito	» 82,93	»
10. Damiani Italo	» 82,66	»
11. Rodighiero dott. Rocco	» 82,40	»
12. Valle Mario	» 82,34	»
13. Cavalazzi Zeb	» 81,84	»
14. Ferraro dott. Domenico	» 81,81	»
15. Piva dott. Erminio	» 81,74	»
16. Germani Toselli Francesco	» 81,66	»
17. Cagnazzo Raffaele	» 81,33	»
18. Montauti Antonio	» 81,10	»
19. Repetti Pietro	» 81 —	»
20. Cavallina Egisto	» 80,18	»
21. Marazzita Giuseppe	» 80 —	»
22. Guerrieri dott. Domenico	» 79,87	»
23. Lo Iacono dott. Domenico, uff. di complemento	» 79,50	»
24. Di Pietro Giuseppe	» 79,50	»
25. Bernardoni Gino	» 79,10	»
26. Porretti Antonio	» 79,02	»
27. Bonfini Umberto	» 78,06	»
28. Pasqualone Giuseppe	» 77,50	»
29. Stagi Ugo	» 77 —	»
30. Palermiti Domenico	» 76,67	»
31. Spisani Gilberto	» 75,83	»
32. Moselè Alessandro	» 75,33	»
33. Napolitano Sebastiano	» 74,50	»
34. Veronese Vittorio	» 74,33	»
35. Romano dott. Antonio	» 74,26	»
36. Tovagliari dott. Celso	» 74 —	»
37. Teramo Antonio	» 73,86	»
38. Di Pietrantonio Saverio	» 73,68	»
39. Tenani Aurelio	» 73,55	»
40. Di Pietro dott. Alfio	» 73,27	»
41. Sardiello dott. Italo	» 73,02	»
42. Petrillo dott. Alfonso	» 72,43	»
43. Milano Vito Rocco	» 72 —	»
44. Mastrangelo Domenico	» 71,80	»
45. Milella dott. Michele	» 70,72	»
46. Ruggieri dott. Angelantonio	» 70,45	»
47. Caporusso dott. Domenico	» 70,21	»
48. Muller Manlio	» 70,16	»
49. Falconio dott. Diomede	» 69,20	»
50. Castellaneta dott. Francesco	» 68,72	»
51. Cajmmi dott. Luigi	» 67,60	»
52. Schiavina dott. Renato	» 67,54	»
53. Tarabini dott. Ludovico	» 66,45	»
54. Graziani dott. Marcello	» 66,02	»
55. Vena Silvestro	» 65,59	»
56. Turra Andrea G.	» 64,96	»
57. La Sala Luigi	» 64 —	»
58. Carrozza Vincenzo	» 63,82	»
59. D'Alimonte dott. Amedeo	» 62,72	»
60. Caruso dott. Fedele	» 61,09	»
61. Bussotti dott. Bosone	» 60,69	»
62. Ricciardelli rag. Nicola	punti 60,22	su 132
63. Lupis Pietro	» 59,50	»
64. Vezzani dott. Adolfo	» 59,27	»
65. Sacco Giovanni	» 58,54	»
66. Chiaramondia dott. Francesco	» 58,35	»
67. Atenasio Antonino	» 57 —	»
68. Romano dott. Pasquale	» 55,56	»
69. Mastrangelo Giovanni	» 54,10	»
70. Fusco Ernesto	» 53 —	»
71. Musumeci Umberto	» 52 —	»
72. Benzi Davide	» 51 —	»
73. Nicosia dott. Sergio	» 50,74	»
74. Petronio Bartolomeo	» 46,50	»
75. Polizzi Umberto	» 44,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(1720)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto Div. San. n. 59507/3 del 26 settembre 1952, con il quale il dott. Chessa Antonio veniva dichiarato vincitore della condotta medica di San Nicolò d'Arcidano, il dott. Floris Enrico veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Ballao, il dott. Spano Luigi veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Masullas, il dott. Mulas Francesco veniva dichiarato vincitore della condotta medica di San Gavino Monreale, il dott. Mameli Giuseppe veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Baressa (consorzio) ed il dott. Brundu Carlo veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Samugheo (consorzio);

Considerato che il dott. Chessa Antonio, il dott. Floris Enrico, il dott. Spano Luigi, il dott. Mulas Francesco, il dott. Mameli Giuseppe ed il dott. Brundu Carlo sono stati dichiarati rinunciatari alle condotte rispettivamente assegnate;

Vista la graduatoria del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto Div. San. n. 59507/3 del 26 settembre 1952:

il dott. Peddis Carlo, residente a Cagliari, via Farina n. 4, è dichiarato vincitore della condotta medica di San Nicolò d'Arcidano;

il dott. Lampis Patrizio, residente ad Arbus, è dichiarato vincitore della condotta medica di Ballao;

il dott. Meloni Vittorio, residente ad Onanì (Nuoro), è dichiarato vincitore della condotta medica di Masullas;

il dott. Mameli Giuseppe, residente a Baressa, è dichiarato vincitore della condotta medica di San Gavino Monreale;

il dott. Vinci Peppino, residente ad Ales, è dichiarato vincitore della condotta medica di Baressa (consorzio);

il dott. Camarda Eligio, residente a Samugheo, via Roma, n. 2, è dichiarato vincitore della condotta medica di Samugheo (consorzio).

I sindaci di San Nicolò d'Arcidano, Ballao, Masullas, San Gavino Monreale, il presidente del Consorzio medico di Baressa e il presidente del Consorzio medico di Samugheo, sono incaricati della esecuzione del presente decreto per quanto di competenza.

Cagliari, addì 25 marzo 1953

Il Prefetto

(1619)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.